

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONE
-SEZ. DISCIPLINARE-

MEMORIA DIFENSIVA

Per il sig. **Verdi**, nato a ..., il... Residente a..., elettivamente domiciliato..., tesserato della Società Alfa, incolpato degli illeciti disciplinari di cui

all' **art 6 comma 5 C.G.S.** per aver omesso di informare la Procura Federale di essere a conoscenza dell'esistenza, tramite contatti diretti, di società e soggetti che abbiano effettuato scommesse su risultati di incontri ufficiali F.I.G.C. e

all' **art. 7 comma 1 C.G.S.** per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della partita Alfa-Beta

all' **art 9 comma 1 C.G.S.** per essersi associato con Bianchi, Nerone e Pitti al fine di commettere illeciti disciplinari consistente nell'alterazione della Partita Alfa-Beta

Occorre senz'altro ricostruire in prima battuta, alla luce della Relazione Indagini, quanto accaduto i giorni precedente alla gara del 2 febbraio per evidenziare come non vi siano elementi gravi, palesi e concordanti in ordine all'illicità delle condotte in esame che consentano di escludere una verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagine.

Il primo febbraio, infatti, come spesso accade la vigilia delle partite giocate in casa, alcuni calciatori di Alfa, tra cui il sig. Verdi, si sono ritrovati presso il circolo Gimmy di località Sella.

Tali incontri "pre-partita" hanno la funzione di stemperare l'elevata tensione agonistica che caratterizza il giorno che precede la gara, e vi partecipano sovente anche i dirigenti della società. L'incontro, peraltro, è stato l'occasione per i tesserati di Alfa per ritrovarsi e salutare un ex compagno di squadra, oggi tesserato per Beta, e cioè il sig. Danilo Pitti. Il sig. Pitti è infatti cresciuto nelle giovanili di Alfa, dove ha anche esordito in prima squadra, ed è perciò amico di lunga data di quelli che il giorno dopo sarebbero stati i suoi avversari.

Tale incontro spiegherebbe inoltre i numerosi contatti telefonici intercorsi tra il sig. Verdi e il sig. Pitti, contatti necessari al fine di accordarsi sulla data, ora e luogo della "rimpatriata".

Ora, come è normale che accada tra ragazzi di giovane età, il clima dell'incontro, agevolato anche da qualche birra di troppo, si è presto fatto scherzoso ed ilare ed i presenti si sono lasciati andare a lazzi e prese in giro, facendo battute sulla possibilità di "combinare" il risultato della gara attraverso l'amicizia col Pitti, ora passato alle fila avversarie. Tali battute, in particolare, si sono originate

dopo che Nerone, calciatore di Alfa, ha raccontato agli amici di aver sentito voci sull'esistenza di un gruppo di soggetti dedito a lucrare sui risultati attraverso combine di partite e scommesse sulle medesime (frase, peraltro, testualmente riportata dallo stesso all'Ufficio Indagini della Procura Federale).

Dopo una più che necessaria ricostruzione fattuale della vicenda è necessario prendere in considerazione le singole contestazioni fatte al sig. Verdi.

Sulla presunta colpevolezza di cui all'art. 6 comma 5 C.D.S

La Procura Federale ha ritenuto colpevole Verdi per aver omesso di informarla di essere a conoscenza dell'esistenza di soggetti che abbiano effettuato scommesse su risultati di incontri ufficiali F.I.G.C.

Questa difesa ritiene totalmente infondato tale capo di incolpazione, infatti, come ampiamente descritto precedentemente, l'incontro tenuto al Bar Gimmy, a cui ha partecipato anche il Verdi, non è stato altro che un incontro goliardico, una rimpatriata tra amici e le frasi pronunciate in questa sede non sono altro che la conseguenza di questo clima "leggero", amichevole e scherzoso e, pertanto, non erano state in alcun modo prese seriamente dal Verdi.

Sulla base di ciò non incombeva al calciatore alcun dovere di riferire alla Procura quanto udito a tale incontro, in quanto in egli mancava totalmente la convinzione che si trattasse di accordi per andare ad alterare i risultati della partita che si sarebbe giocata il giorno successivo.

Per il Verdi si trattava di un incontro tra amici di vecchia data, che nulla aveva a che vedere col calcio scommesse, se non altro per le stesse modalità con cui questo incontro veniva organizzato: in una bar, con un tasso alcolemico dei partecipanti alla conversazione alquanto elevato e in un luogo ove, tenuto conto del tono di voce alto e chiassoso dei calciatori e del Bianchi, chiunque avrebbe potuto sentire le frasi proferite da questi.

La stessa ricostruzione dei fatti esclude che in una occasione del genere si potesse organizzare una "vendita di partita". Tutti i partecipanti all'incontro erano e sono ben consapevoli delle conseguenze che una tale condotta può avere sulle loro carriere e, se mai avessero voluto organizzare un complotto, non sarebbe stata certamente quella la sede adatta.

La Procura fonda inoltre il proprio capo di incolpazione sulla prova delle intercorse telefonate tra il Verdi e il Pitti.

Si trattava di telefonate intercorse tra amici di vecchia data, visto che entrambi i calciatori avevano militato nelle formazioni giovanili e poi nella prima squadra della società Alfa, telefonate che si erano intensificate nei giorni che precedevano la partita solamente perché in data 1 febbraio vi sarebbe stata la "rimpatriata" nel locale Gimmy e pertanto i due calciatori solevano sentirsi frequentemente al fine di organizzare tale incontro; questa ricostruzione dei fatti è assolutamente

corrispondente a verità, tant'è che entrambi i calciatori, sentiti separatamente hanno reso dichiarazioni concordanti in merito alle ragioni di tali frequenti contatti telefonici.

Per tutte queste ragioni e per altre che si riserva di esporre in udienza, questa difesa ritiene del tutto infondato il capo di incolpazione di cui si discute.

Sulla presunta colpevolezza di cui all'art. 7 comma 1 C.D.S

In merito a tale capo di incolpazione questa difesa richiama quanto precedentemente esposto in merito all'incontro tenuto al bar Gimmy e alle telefonate tra il Verdi e il Pitti.

Si ribadisce che l'incontro era un incontro goliardico tra amici e che le telefonate avevano il solo fine di accordarsi sull'appuntamento che si sarebbe tenuto al bar Gimmy.

In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, e per far meglio comprendere l'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione contenuta nel deferimento questa difesa vuol porre all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale l'assoluta infondatezza e astrattezza delle accuse mosse al Verdi dalla Procura.

Verdi viene incolpato di aver posto in essere comportamenti atti ad alterare i risultati delle partite; ma quali sarebbero questi comportamenti? Forse le chiacchiere al bar? Forse le telefonate con l'amico Pitti?

E in ogni caso come avrebbe potuto il sig Verdi, insieme ad un proprio compagno di squadra (Nerone), un solo avversario (Pitti) e un dirigente (Bianchi) andare ad alterare il risultato della partita del 2 febbraio?

Tre soli giocatori, dunque, avrebbero tentato di orientare il risultato di gara, riuscendoci per ben due volte nel corso della medesima partita, verso risultati differenti (la vittoria di Alfa nei primi quarantacinque minuti, il pareggio nei secondi), vanificando completamente con le loro sole capacità gli sforzi in senso opposto di altri diciannove giocatori professionisti (senza tener conto dei subentrati in corso di gara).

Ecco che tali risultanze vanno totalmente a escludere la responsabilità di Verdi in riferimento a tale capo di incolpazione, dovendosi ritenere del tutto immotivata, illogica e infondata l'accusa mossa dalla Procura Federale al sig. Verdi.

Sulla presunta colpevolezza di cui all'art. 9 comma 1 C.D.S

In merito alla contestazione di cui all'art. 9 comma 1 cds, appare inverosimile a questa difesa come una sommaria e lacunosa ricostruzione dei fatti, quale è stata quella posta in essere dalla Procura Federale, possa ingenerare anche solo il sospetto in merito ad una presunta "combine".

Infatti, in primo luogo, la composizione di tale “gruppo/associazione” non trova alcun riscontro probatorio ma è frutto di una ricostruzione puramente teorica effettuata dalla Procura Federale, sulla base delle dichiarazioni di alcuni soggetti quali ad esempio il sig. Nerone;

Quest’ultimo infatti, nel corso delle dichiarazioni rese, accennava di “essere venuto a conoscenza” dell’ esistenza di “un gruppo” dedito a lucrare sui risultati delle partite.

Tale affermazione risulta priva di ogni efficacia accusatoria in quanto, oltre ad essere stata riferita da terzi non meglio identificati, non specifica quali soggetti facessero parte di tale “gruppo”.

Pertanto, seguendo il ragionamento sviluppato dalla Procura Federale, tale affermazione potrebbe essere utilizzata, per assurdo, per annettere all’interno del gruppo tutti i calciatori tesserati per società italiane che hanno avuto contatti telefonici tra loro nell’imminenza della partita incriminata.

In conclusione, da quanto sin qui esposto, appare evidente come le accuse rivolte al sig. Verdi risultino prive di un concreto sostegno probatorio, non essendo stata dimostrata neanche la reale esistenza di un “gruppo dedito a lucrare sui risultati delle partite” e tantomeno risulta provata la appartenenza del sig. Verdi a tale fantomatico gruppo.

Inoltre, non vi è riscontro neppure in merito allo scopo per cui tale “gruppo” sarebbe stato formato, non essendoci prova del compenso/guadagno che lo stesso avrebbe dovuto percepire.

Si chiede pertanto che codesto Ill.mo Tribunale voglia mandare assolto il sig. Verdi da ogni addebito per non aver commesso i fatti contestatigli.

Infine, il sig. Verdi si rende disponibile ad essere sentito nel corso dell’ udienza che si terrà in data 27/02/2015, ore 14.30, al fine di poter eliminare ogni residuo dubbio in merito alla propria innocenza.

Torino, lì 24/02/2015

Avv. Giulia Occhionero

Avv. Francesco Moramarco

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZ. DISCIPLINARE

Memoria difensiva

per

Paolo Bianchi, nato a il ed elettivamente domiciliato in , presso lo studio dei sottoscritti difensori come da nomina depositata il

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

PREMESSO CHE

- in data02.15 veniva notificato a **PAOLO BIANCHI**, all'epoca dei fatti dirigente con poteri di firma della società Alfa, atto di deferimento a giudizio ex art. 32 ter co IV CGS da parte della Procura Federale in ordine alle violazioni degli articolo:

• **6 comma 1 C.G.S.:**

a) per aver effettuato scommesse, in maniera diretta e per interposta persona, e

b) per aver agevolato scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla realizzazione delle stesse relativamente ad incontri ufficiali F.I.G.C.;

• **art. 7 comma 1 C.G.S.:**

a) per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della partita Alfa-Beta.

- nel suddetto atto veniva omessa l'indicazione della data e del luogo di commissione dei fatti in contestazione, della data in cui è stata disputata la partita, dell'Organo competente avanti al quale è stato deferito il sig. Bianchi ed inoltre il deferimento era privo di firma; tutti motivi per cui questa difesa chiede in via preliminare che venga dichiarata la nullità del deferimento con ogni consequenziale pronuncia;

- la presente memoria è stata ritualmente inviata a mezzo pec alla Procura Federale (v. allegato).

DIRITTO

Occorre senz'altro ricostruire in prima battuta, alla luce della Relazione Indagini, quanto accaduto il giorno precedente alla gara del 2 febbraio per evidenziare come non vi siano elementi gravi, palesi e concordanti in ordine all'illecità delle condotte in esame che consentano di escludere una verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagine.

Il primo febbraio, infatti, come spesso accade la vigilia delle partite giocate in casa, alcuni calciatori di Alfa, legati tra loro da uno stretto vincolo di amicizia, si sono ritrovati presso il circolo Gimmy di località Sella.

Tali incontri "pre-partita" hanno la funzione di stemperare l'elevata tensione agonistica che caratterizza il giorno che precede la gara, e vi partecipano sovente anche i dirigenti della società. L'1 febbraio, in particolare, ha preso parte all'incontro anche il sig. Bianchi, così come rilevato nella relazione indagini della Procura Federale, la quale ha dato atto che nell'occasione erano presenti "tra gli altri, i tesserati della squadra Alfa, ovvero Paolo Bianchi[...] Carlo Verdi e Luigi Nerone". L'incontro, peraltro, è stato l'occasione

per i tesserati di Alfa per ritrovarsi e salutare un ex compagno di squadra, oggi tesserato per Beta, e cioè il sig. Danilo Pitti. Il sig. Pitti è infatti cresciuto nelle giovanili di Alfa, dove ha anche esordito in prima squadra, ed è perciò amico di lunga data di quelli che il giorno dopo sarebbero stati i suoi avversari, oltre che, naturalmente, del dirigente di Alfa sig. Bianchi. Ed ecco spiegata la ragione del tutto lecita dei contatti telefonici tra il Bianchi e il Pitti, nei giorni precedenti alla gara, al fine di organizzare l'incontro presso il circolo Gimmy.

Ora, come è normale che accada tra ragazzi di giovane età, il clima dell'incontro, agevolato anche da qualche birra di troppo, si è presto fatto scherzoso ed ilare ed i presenti si sono lasciati andare a lazzi e prese in giro, facendo battute sulla possibilità di "combinare" il risultato della gara attraverso l'amicizia col Pitti, ora passato alle fila avversarie. Tali battute, in particolare, si sono originate dopo che Nerone, calciatore di Alfa, ha raccontato agli amici di aver sentito voci sull'esistenza di un gruppo di soggetti dedito a lucrare sui risultati attraverso combine di partite e scommesse sulle medesime (frase, peraltro, testualmente riportata dallo stesso all'Ufficio Indagini della Procura Federale).

Lo spirito puramente goliardico della discussione (solo marginalmente appuntatasi sull'argomento) appare ulteriormente dimostrato, se mai ve ne fosse bisogno, dal fatto che il sig. Bianchi, ancora divertito dalle battute dei ragazzi, uscendo dal locale ebbe a scherzare con il portiere dello stabile, "consigliandogli" di puntare sul pareggio. Ebbene, è evidente che se una *combine* fosse davvero stata organizzata in quella occasione, certamente i suoi artefici non sarebbero stati così avventati da divulgare al primo passante un'informazione tanto riservata e "pericolosa".

Peraltro dalle risultanze istruttorie non emerge alcun elemento per sostenere che attraverso l'incontro al circolo Gimmy i partecipanti avessero raggiunto da un punto di vista oggettivo e soggettivo un'intesa in ordine ad un prossimo futuro comportamento da attuare da lì a poco.

Ma non solo. L'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione contenuta nel deferimento, appare ancor più evidente laddove si considerino congiuntamente i seguenti dati di fatto:

- 1) i calciatori incolpati a vario titolo sono quattro. Di questi, solo tre (Verdi, Nerone e Pitti) sono accusati di *"aver posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara"*.
Tre soli giocatori, dunque, avrebbero tentato di orientare il risultato di gara, riuscendoci per ben due volte nel corso della medesima partita, verso risultati differenti (la vittoria di Alfa nei primi quarantacinque minuti, il pareggio nei secondi), vanificando completamente con le loro sole capacità gli sforzi in senso opposto di altri diciannove giocatori professionisti (senza tener conto dei subentrati in corso di gara).
- 2) Nessuno dei tre calciatori in questione ha conseguito alcun vantaggio dal risultato della gara: nessuno di loro risulta aver effettuato alcuna scommessa, nessuno di loro risulta aver percepito alcun compenso. Per quale motivo, dunque, essi avrebbero mai dovuto tentare di sabotare il risultato della partita?

3) Il sig. Pitti (che pure, nel palese tentativo di sgravare la propria posizione, ha affermato l'esistenza di un "tentativo di combine"), non sapeva neanche in cosa consistesse la scommessa che avrebbe formato oggetto del (presunto) accordo di pochi minuti prima (sic!) tanto che si recò presso un'agenzia BET in località Sella per «chiedere spiegazioni all'impiegata sul significato della puntata "parziale-finale"» (cfr. Relazione Indagini, p. 3). Come ha confermato l'Ufficio Indagini, peraltro, «dopo aver ricevuto risposta alla sua domanda si allontanò senza scommettere» (ibidem).

4) L'affermazione del sig. Pitti circa un presunto "tentativo di combine" è stata effettuata solo dopo che il calciatore è stato chiamato a rispondere dall'Ufficio Indagini, e dunque in un momento in cui egli era chiaramente sovrastato dal timore di una sanzione disciplinare che avrebbe potuto pregiudicare definitivamente la sua carriera calcistica. D'altra parte, il fatto che sia stato solamente il panico a spingere il sig. Pitti a rendere tale infondata dichiarazione, risulta tanto più palese in quanto si consideri il comportamento complessivo del calciatore, che ha mentito riferendo alla Procura di aver chiesto chiarimenti all'impiegata dell'agenzia BET «sul significato **non** della puntata "parziale-finale", bensì della lettera "E" apposta a margine di alcune delle gare (scommesse "extra")» (Relazione Indagini, p. 3). L'assunto, tuttavia, è stato espressamente smentito dall'impiegata, la quale ha chiarito che la lettera "E" non era più in uso nel prospetto riepilogativo già dall'agosto 2011. Insomma, l'unico elemento tra le dichiarazioni del Pitti che ha ricevuto un riscontro probatorio è stato da tale riscontro categoricamente smentito.

Per quale motivo dunque si dovrebbe credere alle altre affermazioni del Pitti?

In effetti, non vi sono elementi a sufficienza per stabilire se il sig. Pitti abbia realmente frainteso le battute scambiate dagli amici durante l'incontro nel locale Gimmy o se invece, nel timore di essere coinvolto in un errore giudiziario, egli abbia deliberatamente affermato il falso pur di non incorrere in ben più gravi sanzioni. Ciò che solo rileva, ad ogni modo, è che le sue dichiarazioni appaiono nel loro complesso tutt'altro che attendibili, e lo deprivano dunque di ogni credibilità.

5) Quanto al sig. Nerone, occorre rimarcare con forza che questi ha semplicemente riportato all'Ufficio Indagini di aver saputo (senza neppure precisare da chi) dell'esistenza *"di un gruppo di soggetti dedito a lucrare sui risultati attraverso combine di partite e scommesse sulle medesime"*. Mai, tuttavia, il sig. Nerone ha affermato di far parte di questo gruppo (anzi spiegando analiticamente quali furono le reali ragioni dei contatti intercorsi tra lui e l'amico Valli, giocatore di Beta, che ha reso sul punto dichiarazioni conformi), così come mai egli ha indicato il sig. Bianchi o gli altri calciatori come facenti parte del presunto gruppo in questione. Sebbene la Procura Federale non abbia contestato l'aggravante di cui all'art. 9 CGS, si evidenzia come non sia emerso alcun elemento utile che possa far ritenere che il sig. Bianchi o alcuno degli altri partecipanti all'incontro del 1 febbraio presso il Circolo Gimmy, facessero parte di un'associazione finalizzata alla commissione di illeciti.

In conclusione sul punto, non può che rilevarsi l'assoluta insufficienza di riscontri probatori (l'unica dichiarazione contraria è infatti resa dal Pitti, soggetto inattendibile che ha reso dichiarazioni già smentite dai fatti e che neppure conosceva il significato della scommessa che pur avrebbe dovuto agevolare con la propria condotta di gara) nonché l'incoerenza logica della ricostruzione accusatoria (come avrebbero mai potuto pensare, il sig. Bianchi e due soli giocatori di Alfa, di poter "costringere" dieci avversari a subire lo svantaggio nel primo tempo, e nove compagni a subire la rimonta nel secondo? Ed a maggior ragione, come avrebbe mai potuto, un singolo giocatore di Beta, costringere dieci compagni a subire lo svantaggio nel primo tempo e nove avversari a subire la rimonta nel secondo, oltretutto scongiurando il pericolo che a quel punto i compagni "esagerassero", giungendo a vincere la gara? Ma soprattutto, per quale motivo i tre calciatori avrebbero mai dovuto farlo, visto che non risulta a loro promessa o da loro acquisita alcuna utilità a fronte del risultato in questione?).

Tanto rilevato, non è chi non veda come il sig. Bianchi dovrà essere assolto da ogni addebito di responsabilità ai sensi dell'art. 7, comma 1, CGS, per non aver egli compiuto alcun atto diretto ad alterare il risultato della partita Alfa-Beta.

D'altra parte, non si riesce neppure ad immaginare quale "atto" sarebbe contestato dalla Procura al sig. Bianchi. Ed invero, come avrebbe potuto il dirigente di Alfa alterare il risultato della gara? Egli certamente non è sceso in campo, né gli viene contestato di aver promesso alcunché ai giocatori per indurli a perseguire uno specifico risultato. E neppure, per dirla tutta, gli viene contestato alcun ruolo nell'organizzazione dell'incontro tra i calciatori, tra loro amici di vecchia data.

* * *

Nessun riscontro probatorio, inoltre, sostiene il capo di incolpazione relativo all'art. 6, comma 1, CGS nella parte in cui si contesta al sig. Bianchi di aver effettuato scommesse direttamente o per interposta persona. Se è vero infatti che il Bianchi ebbe a riferire al padre e ad un amico (il sig. Caio, espressamente riconosciutosi in sede penale "*scommettitore abituale*") dello scambio di battute intercorso tra i calciatori, egli comunque non chiese a nessuno di questi di effettuare scommesse per suo conto.

* * *

Quanto infine al capo di incolpazione relativo all'art. 6, comma 1, CGS nella parte in cui si contesta al sig. Bianchi di aver agevolato scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, l'incolpato riconosce di aver tenuto un comportamento improvvido (seppure non "univocamente funzionale" alla effettuazione delle scommesse) nel riferire al padre e all'amico Caio (noto scommettitore) il tenore dei colloqui intercorsi tra i calciatori. Tuttavia si evidenzia come non vi siano risultanze univoche e precise in merito alle scommesse effettuate dal padre di Bianchi e come viceversa sia emerso che il sig. Caio avesse già effettuato scommesse dello stesso tipo di quella incriminata precedentemente alla telefonata intercorsa con Bianchi.

Il sig. Bianchi riconosce la propria inavvedutezza, nell'aver parlato via filo con terzi dello scambio di battute su una possibile combine intercorso tra i giocatori di Alfa e l'ex Pitti, ma nega di aver compiuto fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara o di aver effettuato scommesse direttamente o per interposta persona, evidenziando come al più il proprio comportamento avrebbe potuto comportare una violazione dell'art. 1 bis CGS (violazione per cui la Procura Federale non ha ritenuto di deferirlo).

* * *

Istanze istruttorie

Sebbene si ritenga che dalla narrazione che precede si sia dimostrata l'assoluta infondatezza delle accuse mosse al sig. Bianchi, per scrupolo defensionale si domanda l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:

1. Vero che in data 1.2.2014 presso il Circolo Gimmy alcuni giocatori della squadra Alfa si incontrarono, unitamente al loro dirigente Bianchi, con l'ex calciatore di Alfa Pitti;
2. Vero che i soggetti di cui al capo che precede si intrattenevano nel circolo scherzando e ridendo in un clima rilassato e amichevole;
3. Vero che i soggetti di cui al capo che precede consumavano alcune birre;
4. Vero che uscendo dal circolo Gimmy il sig. Bianchi con tono palesemente scherzoso le consigliava di scommettere su parziale-finale 1-x della partita del giorno seguente tra Alfa e Beta;

Sui precedenti capitoli di prova si indica il portiere del Circolo Gimmy, sig. Tizio residente in _____

Si chiede inoltre di essere sentiti nel corso dell'udienza del 27.2.2015 ore 14,30.

Torino-Roma

24 febbraio 2015

Avv. Daniele Maioli

Avv. Riccardo Sampieri

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Via dei Mille 100

10138 Torino

e-mail: studiolegalecagiaregaldo@difesa.it

PROCURA FEDERALE

A MEZZO FAX

Memoria difensiva

Nell'interesse di **NERONE Luigi** nato a il ed elettivamente domiciliato in , i sottoscritti difensori come da nomina depositata il

PREMESSO CHE

- in data02.15 veniva notificato atto di deferimento a giudizio ex art. 32 ter co IV CGS al prevenuto da parte della Procura Federale in ordine alle violazioni dell'art. 6 co. 5 CGS per aver omesso di informare la Procura Federale di essere a conoscenza dell'esistenza, tramite contatti diretti, di società e soggetti che abbiano effettuato scommesse su risultati di incontri ufficiali FIGC e dell'art. 7 co. 1 CGS per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della partita Alfa – Beta con l'attenuante dell'art. 24 co. 1 CGS per aver ammesso le proprie responsabilità ed aver tenuto una collaborazione fittiva con l'autorità procedente;
- nel suddetto atto veniva omessa l'indicazione della data e del luogo di commissione dei fatti in contestazione, dell'Organo competente avanti al quale è stato deferito il sig. Nerone Luigi e la data in cui è stata disputata la partita;
- in ordine al secondo capo di incolpazione la condotta in contestazione è indicata in modo generico senza indicazione di quali siano stati gli atti posti in essere dal Nerone al fine di alterare il risultato della partita Alfa-Beta;
- tutto ciò premesso

CHIEDE

che codesto Tribunale voglia dichiarare la nullità del deferimento in oggetto.

Passando ora ad esaminare i comportamenti oggetto di deferimento, secondo la Procura Federale le contestazioni degli illeciti trovano fondamento:

- 1) nella presenza del Nerone presso il circolo Gimmy in Loc. Sella unitamente a Bianchi e Verdi (rispettivamente dirigente e tesserato soc. Alfa) Pitti (tesserato soc. Beta) e Guccio (agente di calciatori);
- 2) Dal copioso numero di telefonate intercorse tra Nerone e Valli Marco (tesserato soc. Beta);
- 3) Dichiarazioni rese dall'incolpato.

In ordine al presunto incontro verificatosi il 1 febbraio 2014 presso il circolo Gimmy il Nerone, sentito nel corso delle indagini, ha indicato i nomi delle persone che vi hanno partecipato ma non la sua presenza. Inoltre, ha ammesso di essere a conoscenza dell'esistenza di un gruppo di soggetti dediti a lucrare sui risultati attraverso combine di partite e scommesse sulle medesime, ma dalle risultanze istruttorie non è emerso che lo stesso vi abbia mai preso parte né che tali scommesse fossero riferite ad alterare il risultato della partita Alfa-Beta. Si chiede pertanto che in ordine alla violazione di cui all'art. 6 co. 5 CGS venga irrogata la sanzione meno afflittiva contenuta nei minimi tenuto conto del corretto comportamento processuale.

Per quanto attiene ai numerosi contatti telefonici intercorsi tra l'incolpato e Marco Valli (giocatore della soc. Beta) si evidenzia che sul punto entrambi i tesserati hanno reso dichiarazioni concordanti. In ordine ai contatti avvenuti tra il 30 gennaio ed il 2 febbraio 2014 entrambi li hanno giustificati dalla necessità del Valli di avere un passaggio in macchina dal Nerone per recarsi in località Sella al fine di incontrare un'amica. A tal proposito **si chiede l'audizione della sig.na Dolce MIELE (amica del Valli residente in Via.....)** che potrà essere sentita in merito a tale circostanza. Per quanto riguarda i contatti telefonici intercorsi tra il 15 ed il 20 febbraio 2014 sia Valli che Nerone hanno precisato che il primo avrebbe dovuto procurare alcuni biglietti, gratuitamente, per alcuni amici di Nerone per la partita Beta-Zeta che si sarebbe disputata la domenica successiva.

Alla luce di quanto sovraesposto la scrivente difesa ritiene non provata l'adesione di Nerone all'illecito di cui all'art. 7 co 1 CGS non essendo emerso dal materiale probatorio acquisito alcun elemento in ordine al compimento da parte del prevenuto di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della partita che si presume essere stata disputata il 2 febbraio 2014. Gli unici indizi a carico del prevenuto sono i contatti telefonici intrattenuti da Nerone con Valli, ampiamente giustificati, e non ricollegabili ad alcun tipo di scommessa in ordine alla partita indicata. Anzi da un attento esame dei tabulati telefonici acquisiti si evince che i rapporti tra i due giocatori sono alquanto costanti, vista l'amicizia che li lega da lungo tempo, intervallati da periodi di maggiori contatti come in epoca successiva alla partita disputata dalle

società Alfa e Beta (tra il 15 ed il 20 febbraio). Si evidenzia, inoltre, che dagli atti non emerge alcun contatto telefonico intercorso tra il Nerone e gli altri incolpati che possa suffragare l'ipotesi accusatoria, per cui non vi sono elementi che possano far ritenere che il prevenuto abbia potuto convincere i propri compagni di squadra ad alterare il risultato della partita.

Alla luce di tali valutazioni, non avendo contezza del contenuto delle conversazioni telefoniche contestate, e ritenendo le dichiarazioni del Nerone e del Valli coerenti precise e concordanti si insta affinché codesto Tribunale voglia formulare sentenza di proscioglimento nei confronti di Nerone Luigi in ordine al secondo capo di incolpazione. In subordine si chiede la derubricazione della condotta in quella meno grave di cui all'art. 7 co. 7 CGS e contenimento della sanzione nei minimi edittali.

Si chiede che il sig. NERONE Luigi venga sentito all'udienza del 24 febbraio 2015.

Passando ad esaminare l'ipotesi associativa si ritiene corretta la mancata contestazione in capo al Nerone in quanto non risultano a carico dello stesso elementi da cui si possa evincere la determinazione dello stesso ad aderire ad un progetto criminoso in quanto non vi sono contatti con gli altri presunti associati né alcuna predisposizione di mezzi idonei ad attuare il proposito criminoso.

Torino, li 22 febbraio 2015

Avv. Patrizia REGALDO

Avv. Concetta CAGIA

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Sez. disciplinare

MEMORIA DIFENSIVA

PER

Guccio, (C.F.) agente di calciatori con tesserino n....., residente inelettivamente domiciliato in Torino - Via Schina 18/D - presso lo studio dell'Avv. Andrea Mattea (C.F.) che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Edoardo Carmagnola (C.F.), lo rappresenta e difende giusta delega del 20.02.2015 su foglio a parte spillato in calce al presente atto, e che ai sensi e per gli effetti della Legge n° 80/2005 dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al n° di fax e agli indirizzi pec : andrea.mattea@pec.it e edoardocarmagnola@pec.ordineavvocatitorino.it

Premesso

che con atto di deferimento del ---- il Procuratore Federale Nazionale della FIGC elevava nei confronti del sig. Guccio atto di incolpazione del seguente letterale tenore:

Violazione dell'art.7 co. 7 del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la procura federale, omettendo di denunciare il fatto che alcune persone Caio e Verdi avrebbero potuto porre in essere comportamenti o atti costituenti illecito sportivo [...].

Dalla ricostruzione dei fatti che la Procura Federale ha potuto effettivamente riscontrare, emerge l'infondatezza dell'addebito al sig. Guccio per i seguenti

MOTIVI

Con provvedimento del....veniva deferito il signor Guccio per violazione dell'articolo 7, 7 c. del CGS della FIGC in qualità di agente del signor Verdi per aver violato il dovere di informare senza indugio la procura federale.

Secondo quanto emerge dalle indagini della procura stessa il signor Guccio avrebbe omesso di denunciare comportamenti costituenti illecito sportivo posti in essere da due soggetti ed in particolare dal sig. Verdi suo assistito.

Occorre in primo luogo specificare che tale deferimento risulta completamente infondato in fatto e in diritto.

La procura ha completamente errato nel ritenere applicabile in tali termini all'esponente quanto previsto dal codice di giustizia sportiva ed in particolare all'art.7 c.7.

Emerge "ictu oculi" come sia gli assunti fattuali che l'esposizione in diritto siano assolutamente carenti e privi di ratio alcuna.

La presente difesa, articolandosi in due punti dimostrerà in maniera puntuale quanto sopra accennato.

In punto ricostruzione fattuale degli eventi, come emerso dalle indagini preliminari, occorre specificare che l'impianto accusatorio è prettamente indiziario e non fondato su prova alcuna.

Gli addebiti contestati al sig. Guccio si fondano su alcuni asseriti incontri tra lo stesso, il suo assistito Verdi e il sig. Caio, noto allibratore.

Da ciò la procura federale fa derivare automaticamente la responsabilità per mancata denuncia, da parte dello stesso, per le scommesse che il giocatore Verdi ha poi fatto con l'ausilio di Caio.

Ciò è pacificamente assurdo.

Come possano farsi delle deduzioni simili non è dato sapersi.

Non si comprende infatti come dei meri incontri possano poi portare a degli addebiti disciplinari.

Quello che il sig. Verdi ha posto in essere mediante il supporto di Caio non poteva assolutamente essere presumibile dal sig. Guccio.

Infatti egli si semplicemente limitato a presentare due soggetti senza sapere assolutamente quelle che erano le intenzioni di Verdi il quale non ha lasciato trasparire nulla.

Inoltre affinché possa scattare l'obbligo di denuncia così come previsto dall'art. 7 c.7 del CGS è necessario che chi compie questa omissione sia a conoscenza di una situazione effettiva e radicata non potendo limitare la propria valutazione su mere voci o presunzioni.

L'obbligo di denuncia si cristallizza in momento in cui il soggetto venga a conoscenza della commissione di un illecito sportivo o che questo sia in fieri senza che abbia informato senza indugio la PF.

Tale presupposto di operatività deve discendere non da un mero presentimento del soggetto (es. un sospetto vago e indeterminato), bensì dalla cognizione che stiano per essere eseguiti (o che lo siano già stati) atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Da ciò discende che, a differenza di quanto è possibile rilevare nel caso de quo, si debba essere in presenza di un fatto specifico, fraudolentemente o artatamente non denunciato dal soggetto (in tal senso CAF 7.9.2004, n 7/C).

Ma vi è di più.

Oltre ad una errata valutazione del contesto relativo alla posizione del sig. Guccio vi è, come detto, un impianto probatorio completamente privo di sostanza e di riscontri concreti.

Nei caso di assunta violazione delle norme di cui al CGS, secondo la CAF (C.U. 10.5.2001 n. 31/C), pur essendo in presenza di concreti indizzi di reità, non caratterizzati tuttavia da precisi e concordanti elementi probatori, deve giungersi ad un giudizio di proscioglimento degli addebiti (ex multis CAF C.U. 30.9.1981 n.3/C).

Nei caso de quo è pacifico che nei confronti del sig. Guccio non vi siano elementi probatori che possano giustificare il capo di incolpazione articolato.

In secondo luogo occorre far rilevare come l'ingerenza della procura federale nei confronti del sig. Guccio sia perlomeno non completamente corretta.

Egli è un agente dei calciatori che, secondo quanto detto dall'art. 1 del regolamento agenti, non rientra come figura all'interno dell'alveo dei tesserati della FIGC.

Ciò porta a una conclusione.

Se da un lato viene specificato che essi devono comunque sottostare alle decisioni degli organi federali non sono di contro compresi nella elencazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5 di cui al CGS.

Come si può pertanto applicare una norma a un soggetto non riconosciuto tra le figure di necessaria presenza nell'alveo federale?

Per analogia in bonam partem vengono equiparati ai soggetti di cui all'art 1bis CGS, secondo varie decisioni della CAF, coloro che sono legati da un rapporto lavorativo unicamente a società sportive.

Accomunare a questi gli agenti dei calciatori sarebbe esercizio dialettico e di analogia in malam partem.

Essi infatti sono legati da un rapporto lavorativo solo a atleti e non a società con le quali si interfacciano unicamente come mandatari di un incarico professionale.

Da ciò emerge che manca completamente la tipicità della fattispecie della norma.

Non solo il Sig. Guccio non rientra tra i soggetti che devono soggiacere agli oneri e obblighi di cui all' art 1 bis CGS ma per di più vi è un'analisi giuridica pacificamente non condivisibile

Per tali motivi, quindi, il sig. Guccio va assolto dall'incolpazione ascrittagli in quanto il fatto non sussiste e non costituisce comunque reato ex art 7 c. 7 CGS.

Il sig. Guccio, pertanto, come in epigrafe rappresentato e difeso

CHIEDE

Che il TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE, Sez. disciplinare voglia assolvere il sig. Guccio per non aver commesso il fatto di cui al capo di incolpazione contro di lui elevato con l'atto di deferimento della Procura Federale Nazionale.

Torino, li 24.02.2015

Avv. Andrea Mattea

Avv. Edoardo Carmagnola

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto, Danilo Pitti (C.F.) delego a rappresentarmi e difendermi avanti al Tribunale Nazionale Federale nel procedimento instaurato a seguito di deferimento della procura nazionale del ---- gli Avv.ti Alberto Spinelli e Donatella Roviello, conferendo loro ogni potere di legge.

Accetto le tariffe professionali vigenti ed eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Spinelli in Torino, Corso Francia 257

Conferisco altresì l'autorizzazione al trattamento dei dati personali neutri e sensibili –con esonero da ogni responsabilità ai sensi del D.Lgs 196/03

Torino, lì 20.02.2015

E' autentica la firma

Avv. Donatella Roviello

Avv. Alberto Spinelli

I sottoscritti difensori e procuratori speciali del signor Marco Valli, con riferimento al deferimento n. x del 17/2/2015 per il quale è fissata udienza per il giorno 27 febbraio 2015 , si permettono, di rassegnare la presente

MEMORIA

in difesa del proprio assistito.

Con comunicazione del 17 febbraio 2015 il Procuratore Federale della Figc deferiva il signor Marco Valli per la violazione dell'art. 7, co. 7, C.G.S. *“per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo, con riferimento alla gara Alfa-Beta del 2.2.2014, del quale era venuto a conoscenza ad opera del calciatore tesserato della società Alfa, Nerone, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti”* nonché per la violazione dell'art. 6, co. 1, C.G.S. *“per aver violato il divieto di effettuare scommesse, che abbiano oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC nella stagione 2013-2014, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti”*.

Ciò che gli scriventi difensori intendono in questa sede dimostrare è come il quadro accusatorio proposto dalla Procura Federale a sostegno delle

pesanti incolpazioni ascritte al signor Valli risulti privo di qualsivoglia fondamento, non essendo stato raggiunto il necessario livello di prova delle condotte illecite che si assumono poste in essere.

-I-

Infondatezza della violazione di cui all'art. 7 comma 7 CGS.

Con riferimento alla incolpazione relativa ad una omessa denuncia da parte del signor Marco Valli in relazione alla presunta combine della partita ALFA-BETA del giorno 2 Febbraio gli scriventi rigettano nel modo più assoluto l'addebito in oggetto, sottolineando altresì come l'ipotesi accusatoria promossa dalla Procura Federale risulti del tutto insussistente e destituita di qualsivoglia fondamento per quanto attiene alla effettiva conoscibilità da parte del tesserato dell'illecito in oggetto.

Entrando più nel dettaglio dalla lettura della relazione di indagine della Procura Federale emerge in tutta chiarezza come il deferimento in oggetto sia fondato unicamente sull'analisi del traffico telefonico delle utenze di telefonia cellulare dei signori Valli e Nerone, così come acquisite dal Procedimento Penale n.----- della Procura della Repubblica di. -----.

Nello specifico la lettura dei tabulati ha permesso di ricostruire unicamente che, nei giorni precedenti all'incontro in oggetto, precisamente fra il 30 gennaio ed il 2 febbraio, vi furono svariati contatti telefonici fra i due calciatori, i quali si sarebbero affrontati quali avversari il 2 febbraio.

Tale documento tuttavia comprova solo il traffico telefonico delle due utenze, ma non già i contenuti dei dialoghi.

Questi sono i dati oggettivi da qui partire.

Ebbene, ad avviso di chi scrive, il mero scambio di telefonate fra i due tesserati non può in alcun modo comprovare che l'oggetto delle discussioni fosse una trattativa per cercare di manipolare il regolare svolgimento della competizione agonistica.

Non si capisce quindi, in assenza di un effettivo riscontro in merito, non solo le ragioni che portano alla pesante contestazione oggi in oggetto, ma anche come il signor Valli potesse avere avuto l'effettiva contezza dell'esistenza di un disegno volto ad alterare l'incontro fra le società ALFA e BETA.

Ma vi è di più!

Attenendosi ai fatti, e non alle supposizioni, occorre doverosamente valutare quanto affermato dai due calciatori interessati, i quali venivano regolarmente chiamati a riferire avanti alla Procura Federale.

Più precisamente il signor Nerone forniva una congrua ricostruzione dei fatti, specificando come i ripetuti contatti telefonici fossero motivati da una richiesta di biglietti per assistere alla partita, nonché per pianificare un viaggio in auto sino alla località di Sella.

Tali dichiarazioni non possono che essere ritenute degne di fede in quanto provenienti da soggetto che, avanti agli organi inquirenti, non ha esitato a fornire dichiarazioni autoaccusatorie e, pertanto, le stesse devono essere ritenute credibili.

Del resto anche il signor Valli nel corso della propria audizione ha confermato in toto quanto riferito dal Nerone.

Ciò che occorre doverosamente rilevare in questa sede è come i due calciatori siano legati da una amicizia che trae origine dalla comune esperienza professionale in ragione del fatto che, negli anni passati, i signori Nerone e Valli hanno avuto modo di rappresentare la medesima compagine sportiva.

Tale circostanza di per sé appare idonea a giustificare il traffico telefonico in atti acquisito.

Di contro si evidenzia come la Procura Federale non abbia fornito elementi che autorizzino a ritenere come provata la circostanza secondo cui Nerone abbia effettivamente suggerito all'amico Marco Valli una possibile combine a fine di scommessa e non si comprende come sia possibile affermare con assoluta certezza una effettiva prospettazione illecita da parte di Nerone.

Pertanto alla luce di una ricostruzione debole e certamente carente a livello probatorio non appare in alcun modo possibile ritenere che il signor Valli abbia effettivamente avuto contezza dell'esistenza della combine, così che si può senza ombra di dubbio ritenere che nei fatti non esista alcuna prova né indizio delle incolpazioni rassegnate dalla Procura Federale.

Onde si chiede quindi che Codesto Ill.mo Tribunale voglia assolvere il signor Marco Valli dall'incolpazione di omessa denuncia.

-II-

Insussistenza della violazione di cui all'art. 6, co. 1, C.G.S.

Esaurita la disamina dei fatti relativi all'inculpazione di omessa denuncia gli scriventi ritengono che, anche con specifico riferimento all'inculpazione relativa alla violazione del divieto di effettuare scommesse che abbiano oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC, la Procura Federale non abbia raggiunto la prova di un effettivo comportamento illecito

E' bene in ogni caso precisare come non si voglia in nessun modo negare che il signor Valli sia uno scommettitore abituale e che sia un frequentatore dell'agenzia BET, tuttavia tale circostanza non appare indicativa dell'aggiramento del divieto di scommesse su eventi calcistici.

Ad avviso di chi scrive l'inculpazione in oggetto si basa su una erronea valutazione da parte della Procura Federale delle dichiarazioni rese dalla signora Barone, dipendente dell'agenzia BET, la quale effettivamente non fornisce particolari dettagli in merito al fatto che il signor Valli avrebbe effettuato scommesse in violazione del divieto impostogli dalla Federazione.

Non esiste infatti allo stato alcuna documentazione - ricevute, pagamenti, bonifici o registri di qualsivoglia natura - che comprovino l'effettiva effettuazione delle scommesse contestate.

Si precisa altresì come la Procura della Repubblica di ---- nel corso delle indagini relative al procedimento penale n. ----- non abbia riscontrato nulla di anomalo, ne tantomeno abbia avuto modo di provare le condotte in oggetto delle quali, è bene ribadire, non esiste prova certa.

Onde si chiede pertanto che Codesto Ill.mo Tribunale voglia assolvere il signor Marco Valli dall'inculpazione di violazione del divieto di scommesse su

eventi calcistici ovvero in subordine, nella denegata ipotesi in cui le suesposte difese non fossero ritenute meritevoli di accoglimento, irrogare una sanzione ricompresa entro i più stretti limiti edittali.

L'inculpato chiede di essere sentito.

Con ossequio.

Torino 24 febbraio 2015

Avv. Carola Matta

Dott. Davide Pellegrino

ILL.MO TRIBUNALE NAZIONALE FEDERALE

ROMA

Il sottoscritto Marco Valli , con riferimento al deferimento n. x del 17/2/2015 per il quale è fissata udienza avanti al Tribunale Nazionale Federale per il giorno 27 febbraio 2015, con il presente atto conferisce, con giuntivamente e disgiuntivamente

PROCURA SPECIALE

All'avv. Carola Matta e al dott. Davide Pellegrino, del Foro di Torino con ivi studio in via Vela n. 3 conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge fra cui quella di definire il presente procedimento ai sensi dell'art. 23 e 24 C.G.S. ed inoltre, a titolo meramente esemplificativo, quella di presentare memorie, nominare sostituti processuali, proporre istanze, citare testimoni e fare in sostanza tutto quanto è necessario per il buon espletamento del mandato.

Con ossequio.

Marco VALLI

La sottoscrizione è autentica

Avv. Carola Matta

Dott. Davide Pellegrino

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE

Deferimento del Procuratore Federale n. _____

Udienza: 27/02/2015

MEMORIA DIFENSIVA

La Società ALFA, con sede legale in Roma, Via, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore in forza dei poteri conferitigli con la D. n. 0-0000 del 01/01/0000, Sig....., nato a il, domiciliato per la carica in Roma, Via n. rappresentata e difesa, ex art. 34 c. 7 Codice di Giustizia Sportiva FIGC in forza di mandato rilasciato in calce al presente atto, dall'Avv. _____ del Foro di Torino, con studio in Torino, c.so _____ n. _____, presso cui è elettivamente domiciliata, il quale sottoscrive il presente atto,

PREMESSO

- che la Società Alfa è stata oggetto del Deferimento del Procuratore Federale n. _____ del 12/02/2015;
- che a seguito del deferimento di cui sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha fissato udienza per il giorno 27/02/2015;

CHIEDE

Che la S.V.Ill.ma Voglia,

Preliminarmente:

- Dichiarare nullo e/o annullabile e per l'effetto privo di efficacia il deferimento n. _____ del 12/02/2015;

Nel merito:

In via di principalità:

- Escludere qualsivoglia responsabilità in ordine alle incolpazioni sollevate e, conseguentemente, prosciogliere la Società ALFA dagli addebiti contestati;

In Subordine:

- Comunque escludere responsabilità della società derivanti dalle condotte di Verdi e Nerone e per quanto di derivazione dalla sola posizione di Bianchi, positivamente valutata la collaborazione dimostrata con le Autorità di giustizia sportiva, applicarsi come sanzione la più attenuata possibile

MOTIVI

IN VIA DI PRINCIPALITA':

Nullità del Deferimento del Procuratore Federale n. del 12/02/2015

La Procura Federale ha deferito la Società ALFA tramite provvedimento n. del 12/02/2015.

Tale atto risulta, tuttavia, nullo. Il deferimento è generico ed indeterminato, privo dei requisiti richiesti ex art. 32 ter c. 4 Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

In particolare risultano del tutto assenti le indicazioni circa le fonti di prova acquisite, fatto che ha determinato un grave *vulnus* per la difesa della odierna incolpata.

Ancora più grave è l'assenza, o comunque la totale genericità ed indeterminatezza, del capo di incolpazione, che comporta l'irrimediabile compromissione del diritto di difesa per la società ALFA.

IN SUBORDINE, NEL MERITO:

In punto responsabilità oggettiva

Alfa viene chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte dei propri tesserati Bianchi (amministratore), Verdi (atleta) e Nerone (atleta).

A ben vedere, delle tre posizioni citate, solo la prima può avere una rilevanza ai fini del presente procedimento, atteso che Verdi e Nerone non hanno commesso alcun illecito e le risultanze probatorie non possono indurre a ritenere il contrario (vedere difese di Verdi e Nerone)

Quanto al Dott. Bianchi, se l'evidenza probatoria non può escludere che qualche illecito sia stato commesso, con inevitabile riverbero sulla responsabilità della società, a titolo oggettivo, occorre considerare che Alfa, prima ancora che la giustizia sportiva, censura la condotta del proprio tesserato.

In tale ottica Alfa ha posto in essere tutti i rimedi in proprio potere per addivenire al rinnovamento societario: in specie sta provvedendo a rigenerare i vertici, con esclusione di Bianchi ed sta adottando un codice etico.

Avuto riguardo alle predette argomentazioni, allo spirito di massima collaborazione dimostrato e considerato altresì che l'illecito in questione è isolato e che mai la società aveva avuto in passato contezza e/o anche solo sospetto circa i comportamenti antisportivi del Dott. Bianchi, chiede che venga applicata la sanzione più attenuata possibile.

In punto responsabilità presunta

Entrambi i Dirigenti delle squadre Alfa e Beta, pur essendo pienamente nei loro poteri al momento dei fatti, quindi in ipotesi possibili colpevoli di culpa in eligendo e in vigilando dei loro addetti e referenti e, nello specifico di colpa "presunta" sportiva, nella fattispecie in esame non sono sanzionabili.

Essi, infatti, non conoscevano i termini dell'accordo volto ad alterare il risultato/i delle partite delle rispettive squadre, in quanto è stato provato che i rispettivi telefoni cellulari hanno ricevuto sms e chiamate audio, ma non quali fossero gli effettivi contenuti di tali comunicazioni. Non potendo dunque escludere, neppure in via di "presunzione", che tali suddette comunicazioni telefoniche vertessero su altri argomenti (cene; compravendita giocatori; organizzazione trasferte; accordi su Acquisto o vendita biglietti gare; ecc.), la responsabilità per "colpa presunta" di Alfa e Beta è da escludere.

In buona sostanza è del tutto evidente la punibilità eventuale di coloro, giocatore/i, procuratore ed eventuali ulteriori terzi non dipendenti ma abitualmente in relazione

con le Società Alfa e Beta, che si accordarono a suo tempo per alterare il risultato della partita/e con vantaggio sia per Alfa che per Beta, ma i Dirigenti di Alfa e Beta non ne sapevano nulla. Ne hanno indubbiamente tratto vantaggio in termini di classifica del campionato delle rispettive società calcistiche, ma loro malgrado!

Per tutto quanto osservato si chiede che in accoglimento delle formulate conclusioni Questo Ecc.mo Giudice voglia ritenere la società Alfa estranea ai fatti e quindi priva di ogni responsabilità ed in subordine applicare sanzioni nel minimo edittale.

Con osservanza.

Torino, 24 febbraio 2015

Allega: Delibera n.0-0000 del 01/01/0000

Sottoscrive per adesione

Dott. Pinco Pallino

Il difensore

Avv. _____

MANDATO

La **Società Alfa**, con sede legale in Roma, Via n. ..., **in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore** in forza dei poteri conferitigli con la D. n. 0-0000 del 01/01/0000, **Sig.**, nato a il, domiciliato per la carica in Roma, Via degli n. 0, società deferita nel procedimento n. _____, con udienza fissata avanti il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, per il giorno 27 febbraio 2015,

DELEGA

a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado del procedimento n. _____ avanti il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, l'Avv.

_____ del Foro di Torino, con studio in Torino, _____,
conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di
rappresentare la sottoscritta nel procedimento sopra indicato ed in ogni successiva
fase e grado di giudizio, presentare conclusioni, istanze, memorie, deduzioni,
impugnazioni, nominare sostituti processuali, produrre documenti, dedurre prove,
transigere, fare quanto necessario per il buon esito del mandato conferito, assumendo
sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Agli effetti del presente giudizio elegge domicilio in Roma presso lo studio del
dell' Avv. _____.

Con osservanza.

Torino, 23 febbraio 2015

Il Presidente, Legale Rappresentante della Società Alfa

Vista la sottoscrizione è autentica

Avv. _____

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 Roma- VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE-SEZIONE DISCIPLINARE

Comunicato Ufficiale n. 1/TFN- Sezione Disciplinare 2014/2015

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, costituito dall' Avv. Luca Mondino **Presidente**;
dall' Avv. Federico Dalla Costa, dall' Avv. Luigi Critelli, dall'Avv. Antonello D'Astolfo **Componenti**;
con l'assistenza del Dott. **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. **Segretario**.

Si è riunito il giorno 27 febbraio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni:

- DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BIANCHI (all'epoca dei fatti, Dirigente con poteri di firma della Società Alfa)

Il deferimento

Con provvedimento del _____, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) Il Sig. Paolo Bianchi, all'epoca dei fatti, Dirigente con poteri di firma della Società Alfa:
per rispondere delle violazioni di cui all'art. 6, comma 1, CGS, per aver effettuato scommesse, in
maniera diretta e per interposta persona, e per aver agevolato scommesse di altri con atti
univocamente funzionali alla realizzazione delle stesse relativamente ad incontri ufficiali F.I.G.C.;
e dell'art. 7, comma 1, CGS, per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della partita Alfa-
Beta del 2 febbraio 2014.

La difesa del deferito

Con memoria tempestivamente depositata, il deferito ha respinto ogni addebito, chiedendo, in via
preliminare che venga dichiarata la nullità dell'atto di deferimento per i motivi eccepiti nella
stessa.

Udienza e richieste delle parti

All'udienza del 27.02.2015, è comparso il Procuratore Federale, il quale insiste nell'accoglimento
dell'atto di deferimento.

La parte deferita è comparsa con l'assistenza degli Avv.ti Daniele Moioli e Riccardo Sampieri, i quali hanno preliminarmente insistito nell'accoglimento delle eccezioni preliminari formulate in seno alla memoria difensiva.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Relativamente alle eccezioni preliminari formulate in seno alla memoria difensiva, si rigettano quelle concernenti l'omessa indicazione della data e del luogo di commissione dei fatti contestati e della data in cui è stata disputata la partita Alfa-Beta, in quanto i motivi summenzionati sono indicati nella relazione redatta dall'Ufficio Indagini alla quale si fa espresso rinvio nell'atto di deferimento.

In relazione alle rimanenti eccezioni formulate, si ritiene che l'atto di deferimento è nullo per l'omissione dei seguenti elementi essenziali:

- 1) Omessa indicazione dell'Organo Giudicante competente innanzi al quale è stato deferito il sig. Paolo Bianchi;
- 2) Mancata sottoscrizione dell'atto di deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, in accoglimento delle suddette eccezioni formulate preliminarmente in seno alla memoria difensiva, dichiara nullo l'atto di deferimento e, consequenzialmente, dichiara la nullità del procedimento disciplinare a carico del Sig. Paolo Bianchi.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare

Publicato in Roma il 27 febbraio 2015

Il Segretario Federale

Il Presidente Federale

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 Roma- VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE-SEZIONE DISCIPLINARE

Comunicato Ufficiale n. xxx/TFN- Sezione Disciplinare

2014/2015

Il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare, costituito da

Avv. Federico Dalla Costa (presidente)

Avv. Antonello D'Astolfo (relatore per l'incolpato Bianchi)

Avv. Luigi Critelli (relatore per l'incolpato Verdi)

Avv. Luca Mondino (relatore per l'incolpato Nerone)

Si è riunito il giorno 27.02.2015 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO

Per il sig. **Verdi**, nato a ..., il.... Residente a..., elettivamente domiciliato...., tesserato della Società Alfa, incolpato degli illeciti disciplinari di cui all'art. 1 *bis* comma 1 C.G.S. non aver tenuto un comportamento improntato ai doverosi principi di lealtà correttezza e proibità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva all'art 6 comma 5 C.G.S. per aver omesso di informare la Procura Federale di essere a conoscenza dell'esistenza, tramite contatti diretti, di società e soggetti che abbiano effettuato scommesse su risultati di incontri ufficiali F.I.G.C.

all'art. 7 comma 1 C.G.S. per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della partita Alfa-Beta del 2.02.2015

all'art 9 comma 1 C.G.S. per essersi associato con Bianchi, Nerone e Pitti al fine di commettere illeciti disciplinari consistente nell'alterazione della Partita Alfa-Beta

DIFESE

La difesa del tesserato Verdi ha sostenuto che il primo febbraio, come spesso accadrebbe alla vigilia delle partite giocate in casa, alcuni calciatori di Alfa, tra cui il sig. Verdi, si sarebbero ritrovati presso il circolo Gimmy di località Sella al fine di stemperare l'elevata tensione agonistica che caratterizzerebbe il giorno che precede la gara, cui parteciperebbero sovente anche i dirigenti della società.

L'incontro sarebbe stato l'occasione per i tesserati di Alfa per ritrovarsi e salutare un ex compagno di squadra, oggi tesserato per Bera, e cioè il sig. Danilo Pitti. Tale incontro spiegherebbe inoltre i numerosi contatti telefonici intercorsi tra il sig. Verdi e il sig. Pitti, contatti necessari al fine di accordarsi sulla data, ora e luogo della "rimpatriata".

La giovane età degli incolpati, unita all'eccessivo consumo di alcolici avrebbe favorito battute sulla possibilità di "combinare" il risultato della gara attraverso l'amicizia col Pitti, ora passato alle fila avversarie.

Il difensore del tesserato Verdi avrebbe pertanto escluso in radice la sussistenza dell'incolpazione relativa all'omessa denuncia prescritta ex art. 6 comma 5 C.G.S. posto che non incombeva al calciatore alcun dovere di riferire alla Procura quanto udito a tale incontro, in quanto in egli mancava totalmente la convinzione che si trattasse di accordi per andare ad alterare il risultato della partita che si sarebbe giocata il giorno successivo.

Per il Verdi si sarebbe trattato di un incontro tra amici di vecchia data, che nulla avrebbe avuto a che vedere col calcio scommesse.

Anche per quel che concerne le telefonate intercorse tra il Verdi ed il Pitti, è stato sostenuto che i due calciatori erano abituati a sentirsi frequentemente anche al fine di organizzare tale incontro.

Sulla presunta colpevolezza di cui all'art. 7 comma 1 C.G.S., si ribadisce che la nota riunione era un mero incontro goliardico tra amici e che le telefonate avevano il solo fine di accordarsi sull'appuntamento che si sarebbe tenuto al bar Gimmy.

Si è cercato inoltre di evidenziare l'inefficacia delle prendette condotte rispetto alla prospettata alterazione del risultato.

Sulla presunta colpevolezza di cui all'art. 9 comma 1 C.G.S., secondo la difesa, non sussisterebbero i presupposti per accertare la composizione di un "gruppo/associazione" essendo questa una ricostruzione puramente teorica effettuata dalla Procura Federale, sulla base delle dichiarazioni di alcuni soggetti quali ad esempio il sig. Nerone.

Si è chiesto pertanto che codesto Ill.mo Tribunale voglia mandare assolto il sig. Verdi da ogni addebito per non aver commesso i fatti contestatigli.

* * *

La Commissione, esaminati gli atti, rileva, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall'art. 34, comma 2, C.G.S. quanto segue:

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sussistono elementi gravi, palesi e concordanti in ordine all'illecità delle condotte poste in essere dal tesserato Verdi ritenendosi piuttosto inverosimile e forzata l'alternativa ricostruzione degli eventi da questo prospettata.

In primis non corrisponde al vero la circostanza secondo cui calciatori e dirigenti trascorrerebbero peraltro sovente, del tempo libero in comune.

La giustificazione addotta dalla difesa circa i plurimi contatti telefonici intercorsi tra i tesserati Verdi e Pitti nei giorni precedenti la partita e l'incontro tenutosi il 1 febbraio c.a. presso il circolo Gimmy di località Sella alla presenza degli ulteriori tesserati (Nerone, Bianchi) nonché dell'agente Guccio non appare convincente così come si rivela ardito il tentativo di convincere questo Tribunale della spensieratezza e non serietà delle conversazioni intercorse tra i tesserati riguardo alla combine della partita del giorno seguente.

Quanto alle singole contestazioni, questo Tribunale ritiene riscontrabile nelle condotte commissive ed omissive del tesserato Verdi la violazione delle seguenti norme:

Art. 1 bis comma 1 C.G.S. per non aver tenuto un comportamento improntato ai doverosi principi di lealtà correttezza e proibità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Nel caso in questione emergono comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e proibità imposti a ciascun tesserato da parte dell'ordinamento sportivo.

Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che privano di significato l'essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla gravità ed alle finalità di tale alterazione del doveroso autentico impegno sportivo.

La sola partecipazione del tesserato Verdi al noto incontro del 1 febbraio 2015 in cui presero parte un dirigente, un agente e calciatori appartenenti alle due compagini che si sarebbero affrontate il giorno precedente, ed il tenore delle conversazioni pacificamente intercorse e, quindi, anche a volersi prescindere dagli ulteriori elementi di illiceità emersi e su cui ci si soffermerà in seguito, evidenziano l'inopportunità del comportamento dell'incolpato, in passato peraltro già punito per condotte analoghe, e la conseguente violazione dei doveri di lealtà, correttezza e proibità imposti dalla norma citata.

Art. 6 comma 5 C.G.S., per aver omesso di informare la Procura Federale della propria conoscenza della violazione da parte di altri tesserati del divieto -prescritto ex art. 6 comma 1 C.G.S.- di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C.

Il contenuto della conversazione intercorsa tra i tesserati presenti all'incontro tenutosi al circolo Bar Gimmy non può in alcun modo essere considerato quale insieme di mere espressioni goliardiche e scherzose.

Incombeva pertanto sul tesserato Verdi l'onere di informare la Procura dell'intenzione di altri tesserati di scommettere sull'evento sportivo del giorno seguente cui lo stesso Verdi avrebbe peraltro preso parte.

Non convincono le argomentazioni difensive formulate in proposito posto che ragionando a contrariis, lo svolgimento dell'incontro in luogo pubblico e la riconosciuta consapevolezza del rischio conseguente al compimento delle note condotte illecite alla presenza di soggetti terzi, possono essere benissimo interpretati quali circostanze utilizzabili funzionalmente proprio allo scopo di preconstituirsì una tesi difensiva, ovvero quella appena descritta.

Si rammenta infatti come il tesserato Verdi sia stato in passato già ritenuto colpevole di illecito sportivo. Anche a fronte del mero sospetto di un tentativo di combine posto in essere da altri soggetti, dal tesserato Verdi, più che di qualunque altro soggetto non recidivo, ci si aspetta pertanto un doveroso immediato adempimento dell'obbligo di denuncia del pontenziale illecito.

Art. 7 comma 1 C.G.S. per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della partita Alfa-Beta del 2.02.2015 aggravato ex art. 7 comma 6 C.G.S.

Dagli atti prodotti (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di _____ e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell'art. 7 comma 1 C.G.S. e dei già citati principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 bis comma 1 C.G.S.

Le medesime motivazioni già espresse in precedenza devono applicarsi in merito al capo di incolpazione concernente il compimento di condotte finalizzate all'alterazione fraudolenta dello svolgimento e del risultato della partita svoltasi tra le società Alfa e Beta in data 2.02.2015.

Non si ritiene convincente, ma all'opposto piuttosto inverosimile, il tentativo della difesa di sminuire il contenuto delle conversazioni intercorse tra il Verdi e gli altri incolpati nel corso del più volte citato incontro al circolo bar del 1.02.2015 qualificate come semplici ed innocue battute e supposizioni goliardiche.

Quanto udito dai presenti all'incontro unito ai molteplici contatti telefonici intercorsi nei giorni precedenti tra il tesserato Verdi ed il tesserato Pitti confermano una volta di più l'autentica portata illecita del proponimento dei vari incolpati, per alcuni di essi peraltro aggravato da un contestuale

sfruttamento economico mediante l'effettuazione di scommesse su circostanze a questo punto certe quali il risultato della partita al termine dei primi 45 minuti di gioco ed il risultato finale.

Le ulteriori argomentazioni spese dalla difesa circa l'inefficacia e l'elevata difficoltà per soli tre tesserati giocatori di orientare il risultato della partita per ben due volte nell'arco di 45 minuti ciascuna a dispetto del naturale e disinteressato impegno sportivo di altri 19 tesserati, non sono ancora una volta persuasive. Come noto, per giurisprudenza costante di questo Tribunale e del precedente omologo organo giudiziario sportivo, la violazione dell'art. 7 comma 1 C.G.S. costituisce un illecito c.d. a consumazione anticipata.

Al fine di legittimare la punibilità degli agenti non occorre pertanto l'esaurimento, il perfezionamento e la consumazione dell'evento "alterazione del risultato" ma è sufficiente lo svolgimento di condotte finalizzate al raggiungimento del predetto scopo, anche laddove ciò non dovesse verificarsi, ad esempio, proprio grazie alla mancata collaborazione al disegno illecito degli altri tesserati inconsapevoli ovvero laddove il risultato sportivo non fosse interamente alterato rispetto alla naturale competizione sportiva ma solo parzialmente e con effetti soltanto apparentemente inesistenti o marginali ma in realtà necessari al raggiungimento di uno scopo illecito secondario quale la corrispondenza del risultato ad una scommessa sportiva legata al numero od alla differenza delle reti segnate dalle due compagini.

Non appare del resto plausibile la dettagliata individuazione da parte della Procura ed in sede di decisione da parte di questo Tribunale, di specifiche gesta tecniche dei tesserati, Verdi incluso, durante l'incontro di calcio tra le società Alfa e Beta, proditoriamente volte a favorire il raggiungimento del risultato non autentico prefissato dagli incolpati.

Tuttavia, i contesti nei quali i fatti sono avvenuti dimostrano l'illecito è stato commesso e che la vicenda, nel suo complesso, è imperniata su tre circostanze pacifiche ed incontrovertibili: i contatti telefonici e la riunione presso il circolo, l'effettuazione da parte degli altri incolpati di plurime scommesse anche per interposta persona, l'effettivo verificarsi di entrambi i risultati (vittoria di Alfa al termine del primo tempo e pareggio finale) prefissati ed oggetto di "scommesse".

I tempi brevissimi dell'inchiesta federale non hanno peraltro consentito di poter individuare eventuali ulteriori tesserati delle due squadre da deferire, non essendo emersi allo stato elementi certi di responsabilità a loro carico al pari di quanto invece accaduto per il tesserato Verdi e gli altri (Bianchi, Nerone, Pitti, Valli). Tuttavia ciò non costituisce un legittimo motivo per ignorare i plurimi elementi di responsabilità del Verdi e degli altri incolpati.

La consumazione dell'alterazione dello svolgimento (in tale ottica deve interpretarsi il disegno di orientare il risultato del primo tempo della partita sul segno 1) e del risultato finale della partita impongono l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 comma 6 C.G.S.

Art. 9 comma 1 C.G.S per essersi associato con Bianchi, Nerone e Pitti al fine di commettere illeciti disciplinari consistente nell'alterazione della Partita Alfa-Beta

La colpevolezza del Verdi per le violazioni sopra trattate, unita al medesimo giudizio espresso da questo Tribunale riguardo la colpevolezza degli altri tesserati coinvolti tanto nella alterazione illecita dello svolgimento e del risultato della partita di calcio più volte citata quanto nella commissione di scommesse su risultati a questo punto certi e viziati dalle loro condotte, nonché a circostanze pacifiche quali l'incontro tenutosi in data 1.02.2015 tra i tesserati Bianchi, Verdi, Pitti e Nerone ed i plurimi contatti telefonici intercorsi tra i vari incolpati, impone il riconoscimento, nel caso *de quo*, dell'associazione finalizzata alla commissione di illeciti disciplinata e sanzionata dall'art. 9 comma 1 C.G.S..

Dagli atti di indagine (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di _____ e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento si evince chiaramente l'esistenza di una vera e propria organizzazione costituita da tesserati e altri soggetti preordinata ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive nonché ad effettuare scommesse dall'esito predeterminato e di ottenere così illeciti guadagni a discapito della regolarità ed autenticità delle competizioni sportive.

Si ritiene pertanto integrata l'ipotesi prevista dall'art. 9 C.G.S., in quanto più di due soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si sono associati per commettere illeciti.

Non si ritiene applicabile l'aumento di pena prescritto ex art. 21 C.G.S. posto che il dettato letterale della norma impone che la commissione di illeciti precedenti sia avvenuta “nella medesima stagione sportiva”. I precedenti illeciti commessi dal tesserato Verdi si rivelano pertanto non determinati con riferimento alle sanzioni da applicarsi con la presente pronuncia.

Sanzioni applicabili

a) per la violazione dell'art. 9 C.G.S. (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) si applicano le sanzioni di cui alle lettere f) (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione) e h) (divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA) dell'art. 19, comma 1, C.G.S.

b) per la violazione dell'art. 7, comma 1, C.G.S. (illecito sportivo) si applicano le sanzioni di cui al successivo comma 5 ovvero l'inibizione o la squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000, con aggravamento (comma 6) in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito

c) per la violazione dell'art. 6, comma 5, C.G.S. (omessa denuncia di condotte inosservanti il divieto di scommesse sportive) si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a tre mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000

d) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'art. 1 *bis* comma 1 C.G.S. si applicano le sanzioni di cui alle lettere a) (ammonizione) b) (ammonizione con diffida) c) (ammenda), d) (ammenda con diffida), e) (squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara), f) (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione), g) (divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA), h) (inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA,

a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro) dell'art. 19, comma 1, C.G.S.

Non ritenendosi il Verdi il vertice piramidale dell'associazione né uno dei soggetti che ha violato il divieto di compiere scommesse, e non avendo pertanto questi -quanto meno apparentemente- ottenuto un profitto economico dalla commissione delle condotte illecite sopra descritte, si ritengono applicabili, a differenza di quanto doveroso per altri incolpati, le sanzioni minime previste dalle predette norme, fermo restando l'aumento di pena anch'esso minimo, previsto dall'aggravante descritta ex art. 7 comma 6 C.G.S.

Il Tribunale Federale:

- visto il deferimento del sig. Verdi del 18.02.2015
- vista la richiesta della Procura federale in punto sanzioni
- ritenuta e riscontrata la violazione delle norme sopra citate

PQM

infligge al tesserato Verdi le seguenti sanzioni:

- per l'accertata violazione dei principi di lealtà correttezza e proibità prescritti ex art. 1 bis comma 1 C.G.S. e per l'accertata violazione dell'art. 6 comma 5 C.G.S., per aver omesso di informare la Procura Federale della propria conoscenza della violazione da parte di altri tesserati del divieto -prescritto ex art. 6 comma 1 C.G.S.- di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C., la squalifica per mesi 3 e l'ammenda di euro 15.000
- per l'accertata violazione dei principi di lealtà correttezza e proibità prescritti ex art. 1 bis comma 1 C.G.S. e per l'accertata responsabilità del deferito ex art. 7 comma 1 C.G.S. in ordine alla realizzazione dell'illecito sportivo relativo alla gara Alfa-Beta del 2.02.2015, l'ulteriore squalifica per anni 3 e l'ammenda di euro 50.000, maggiorata ex art. 7 comma 6 C.G.S. in ragione dell'effettiva alterazione

dello svolgimento e del risultato della gara, sino ad anni 3 e mesi 6 di squalifica ed euro 60.000 di ammenda

-per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 9 C.G.S., l'ulteriore squalifica per mesi 6 nonché l'inibizione per tutta la durata della complessiva squalifica (anni 4 e mesi 3) a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro, con conseguente applicazione dei divieti di cui al comma 2 dell'art. 19 C.G.S.

Roma, lì 27.02.2015

Il Presidente del Tribunale Federale

Sezione Disciplinare

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 Roma- VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE-SEZIONE DISCIPLINARE

**Comunicato Ufficiale n. 1/TFN- Sezione Disciplinare
2014/2015**

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, costituito dall' Avv. Luca Mondino **Presidente**; dall' Avv. Federico Dalla Costa, dall' Avv. Luigi Critelli, dall'Avv. Antonello D'Astolfo **Componenti**; con l'assistenza del Dott. **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. **Segretario**.

Si è riunito il giorno 27 febbraio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni:

- DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI NERONE (all'epoca dei fatti, giocatore tesserato per la società ALFA)

Il deferimento

Con provvedimento del..... , il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) Il Sig. Luigi Nerone, all'epoca dei fatti, giocatore tesserato per la società Alfa assistito e difeso dall'Avv. Patrizia Regaldo e dall'Avv. Concetta Caglia

per rispondere delle violazioni

(A) di cui all'art. 6, comma 5, CGS, per aver omesso di informare la Procura Federale di essere a conoscenza dell'esistenza, tramite contatti diretti, di società e soggetti che abbiano effettuato scommesse su risultati di incontri ufficiali F.I.G.C.

Con l'attenuante dell'art. 24 comma 1 C.G.S., per aver ammesso le proprie responsabilità ed aver tenuto una collaborazione fattiva con l'autorità procedente.

(B) dell'art. 7, comma 1, CGS, per aver compiuto atti diretti ad alterare il risultato della partita Alfa-Beta del 2 febbraio 2014

Con l'attenuante dell'art. 24 comma 1 C.G.S., per aver ammesso le proprie responsabilità ed aver tenuto una collaborazione fattiva con l'autorità procedente.

La difesa del deferito

Con memoria tempestivamente depositata, la difesa dell'incolpato Luigi Nerone ha:

- in via preliminare eccepito la nullità del deferimento della Procura Federale per l'assenza di alcuni elementi (si rinvia alla parte motiva)

- nel merito ha richiesto applicarsi la sanzione minima con riferimento alla contestazione di cui all'art.

6, comma 5, C.G.S. ed ha richiesto l'assoluzione per il capo di incolpazione ex art. 7 comma 1 C.G.S.

Udienza e richieste delle parti

All'udienza del 27.02.2015, è comparso il Procuratore Federale, il quale insiste nell'accoglimento dell'atto di deferimento e richiede applicarsi

La parte deferita è comparsa con l'assistenza degli Avv.ti Patrizia Regaldo e dall'Avv. Concetta Cagia le quali hanno preliminarmente insistito nell'accoglimento delle eccezioni preliminari formulate in seno alla memoria difensiva ed in ogni caso illustrando brevemente le difese nel merito.

Ordinanza relativa alle questioni preliminari (difesa NERONE)

La difesa del signor Luigi Nerone ha eccepito il difetto di alcuni elementi all'interno del deferimento della Procura Federale. In particolare: assenza dell'indicazione della data e del luogo di commissione dei fatti contestati e della data in cui è stata disputata la partita e mancata indicazione degli atti posti in essere dal Nerone al fine di alterare il risultato della partita Alfa – Beta.

Le eccezioni preliminari sono da considerarsi infondate e vanno pertanto respinte.

Infatti il deferimento, seppur non ineccepibile nel suo contenuto, contiene tutti gli elementi necessari al fine dell'esercizio compiuto e totale del diritto di difesa del Nerone.

Il riferimento alla partita Alfa – Beta, seppur non ne venga indicata la data, è elemento sufficiente per individuare le circostanze di tempo e di luogo degli addebiti contestati.

Inoltre è chiaramente individuata all'interno del deferimento la data del 01.02.2014 con chiara descrizione dell'incontro avvenuto in località Sella.

E' di tutta evidenza, inoltre, che i presupposti fattuali oggetto dell'odierna azione disciplinare siano i medesimi.

Sempre in via preliminare vanno respinte le istanze istruttorie di audizione della signorina MIELE e dell'incolpato NERONE in quanto totalmente irrilevanti ai fini della decisione

Decisione relativa al merito

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Si rileva un curioso comportamento processuale della difesa del signor Nerone la quale, con riferimento al capo di incolpazione di cui all'art. 6, comma 5, C.G.S., chiede esclusivamente (ovvero non in via subordinata) applicarsi la sanzione edittale minima.

Tale comportamento processuale ma ancor di più il fatto che l'odierno Organo Giudicante ritiene le dichiarazioni rese dal Nerone in sede di procedimento penale troppo circostanziate per escludere la presenza personale del medesimo Nerone (che sapeva la data, il luogo ed i soggetti presenti all'incontro avvenuto solamente a poche ore dalla partita).

In ogni caso l'odierno incolpato ha ammesso nel corso del procedimento penale di essere a conoscenza dell'esistenza di un gruppo di soggetti dediti a determinati tipi di attività. Soggetti, peraltro, la cui posizione di tesserati è pacificamente a conoscenza del Nerone.

Inoltre il fatto che il Nerone, per sua stessa ammissione, sapesse che questa tipologia di attività illecita fosse usuale per determinati soggetti, rende il comportamento, seppur contestato con il solo riferimento alla partita Alfa- Beta, ancora più grave.

Con riferimento alla contestazione di cui all'art. 7, comma 1, C.G.S. ritiene questo Organo Giudicante che i medesimi presupposti fattuali, e tutti i messaggi e le chiamate intercorsi con il signor VALLI, configurino in toto la fattispecie per cui il soggetto è stato deferito.

Ritenuto infatti, data la già richiamata conoscenza circostanziata dell'incontro avvenuto il 01.02.2014 presso il Circolo Gimmy, che il signor Nerone fosse presente all'incontro con BIANCHI, VERDI, PITTI e GUCCIO e della loro attività illecita abituale (che, in un primo momento davanti alla Procura della Repubblica il Nerone sembra ammettere di conoscere salvo poi tentare di negare nell'odierno giudizio la propria presenza), non può che essere evidentemente collegato l'esito dell'incontro avvenuto con da un lato la scommessa effettuata in località Sella alle ore 19:15 del 01.02.2014, proprio poco dopo la conclusione del ridetto incontro ed ancor di più gli innumerevoli contatti preliminari alla partita (ma ancor di più al medesimo incontro del 01.02.2014) con il signor VALLI.

Assolutamente inconsistenti le difese del NERONE (confermate dal VALLI) dato che la quantità e la concentrazione di telefonate e messaggi antecedenti non solo la partita ma addirittura l'incontro del 01.02.2014 non si ritenga possano essere semplicemente giustificate dall'organizzazione di un viaggio in auto e di un incontro del VALLI con la signora MIELE e/o dall'acquisto di biglietti (che peraltro poi non sono stati acquistati).

Infine il Collegio ritiene non potersi applicare nell'odierna fattispecie l'art. 24, comma 1, C.G.S.

Infatti è evidente che le dichiarazioni rese dal NERONE avanti l'Autorità Giudiziaria sono nell'odierno procedimento ricondotte come circostanze non oggetto di conoscenza diretta del Medesimo e pertanto, in alcun caso, possono essere considerate ammissione di responsabilità e collaborazione fittiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare riconosce in capo al signor NERONE LUIGI le violazioni di cui all'art. 6, comma 5, C.G.S. e 7, comma 1, C.G.S., respinge le richieste della Procura Federale in ordine all'applicazione dell'art. 24, comma 1 C.G.S. e condanna il signor NERONE LUIGI alla squalifica di ANNI QUATTRO ed all'AMMENDA DI EURO 80.000,00. Il Presidente del TFN

Sez. Disciplinare

Pubblicato in Roma il 27 febbraio 2015

Il Segretario Federale

Il Presidente Federale

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE-SEZIONE DISCIPLINARE

**Comunicato Ufficiale n. xxx/TFN- Sezione Disciplinare
2014/2015**

Il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare, costituito dagli Avv.ti Antonella Forchino, Stefano Pecchino, Flavio Volontà

Si è riunito il giorno 27 febbraio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni:

1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI Danilo PITTI, tesserato per la Società Beta, residente inelettivamente domiciliato in Torino – Corso Francia 257 - presso lo studio dell'Avv. Alberto Spinelli
2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI **Guccio....**, Agente di calciatori, residente inelettivamente domiciliato in via Schina 18/D (To) - presso lo studio dell'Avv. Andrea Mattea (pec....) che lo difende unitamente all'avv. Edoardo Carmagnola (pec..)
3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI **Marco VALLI**, tesserato della società Beta, residente inelettivamente domiciliato - presso lo studio dell' Avv. Carola Matta (dott. Davide Pellegrino)

Il deferimento.

1. Il Procuratore Federale Nazionale, con atto a sua firma, datato....., deferiva a codesto Tribunale Federale il calciatore Danilo PITTI, tesserato della Società Beta, per violazione dell'art. 7 co. 1, del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, per avere prima della gara tra Alfa e Beta posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
-

2. Il Procuratore Federale Nazionale, con atto a sua firma, datato....., deferiva a codesto Tribunale Federale l'Agente Guccio, per violazione dell'art. 7 co. 7, del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, per avere, in qualità di agente del Sig. Verdi, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare il fatto che alcune persone (Caio e Verdi) avrebbero potuto porre in essere comportamenti o atti costituenti illecito sportivo.
3. Il Procuratore Federale Nazionale, con il medesimo atto a sua firma, datato....., deferiva a codesto Tribunale Federale il calciatore MARCO VALLI tesserato della Società Beta, **per violazione dell'art. 7 co. 7,** del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, per avere violato il dovere di denuncia omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo prima della gara tra Alfa e Beta e **per la violazione dell'art. 6, co. 1, C.G.S.** per aver violato il divieto di effettuare scommesse, che abbiano oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC nella stagione 2013-2014.

4.

Le difese dei deferiti

1. Con memoria, ritualmente depositata in data 20 febbraio 2015, a firma degli Avv.ti Alberto Spinelli e Donatella Roviello la difesa di Pitti eccepiva preliminarmente alcuni vizi di natura formale tali da rendere radicalmente nullo l'atto di deferimento. In particolare evidenziava la mancanza d'intestazione della Procura Federale Nazionale nonché l'assenza di data del provvedimento. Quanto agli aspetti sostanziali dell'incolpazione la difesa di Pitti eccepisce l'insussistenza a carico del suo assistito di riscontri circa il suo diretto coinvolgimento nell'alterazione del risultato della partita Alfa-Beta ma la semplice conoscenza della combine, dallo stesso giocatore ammessa, che avrebbe dovuto portare alla meno grave contestazione di omessa denuncia.
2. Per quanto attiene i numerosi contatti con il giocatore Verdi, della squadra Alfa e Bianchi, dirigente della predetta nei giorni immediatamente precedenti la riunione del 1 febbraio la difesa rileva come i primi siano giustificati da una vecchia comune militanza calcistica ed i secondi possano costituire, al più, un indizio, tuttavia sfornito di riscontri esterni. Sottolinea poi la difesa l'assenza di elementi probatori tali da provare un comportamento di Pitti diretto ad alterare

il risultato di gara, attraverso la promessa di tenere un certo comportamento in occasione della gara volto a favorire un risultato.

3. Con memoria, ritualmente depositata in data ..., a firma degli Avv.ti Andrea Mattea e Edoardo Carmagnola, la difesa di Guccio eccepisce l'infondatezza dell'incolpazione sulla base: a) dell'insussistenza di riscontri circa il diretto coinvolgimento del loro assistito nella vicenda, coinvolgimento limitato alla semplice presentazione di due soggetti (Caio e Verdi) b) dell'assenza di prove - limitatamente indiziarie e non caratterizzate da elementi precisi e concordanti- tali da provare la "cognizione" dell'aver da parte di terzi posto (o stare per porre) in essere l'illecito sportivo c) del mancato rispetto del canone della tipicità della fattispecie, non potendo ricomprendersi la figura dell'Agente di Calciatori nell'elencazione dei soggetti di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 del Codice della Giustizia Sportiva.

3. Con memoria, ritualmente depositata datata 24.2.2015 la difesa di VALLI avvocato Carola MATTA eccepisce 1) l'infondatezza della violazione di cui all'art. 7 comma 7 CGS con riferimento alla incolpazione relativa ad una omessa denuncia, sottolineando come l'ipotesi accusatoria, promossa dalla Procura Federale, risulti del tutto insussistente e destituita di qualsivoglia fondamento sia per quanto attiene alla effettiva conoscibilità da parte del tesserato dell'illecito in oggetto sia per l'assenza di prove. I tabulati telefonici infatti avrebbero permesso di ricostruire unicamente l'esistenza del traffico telefonico nei giorni precedenti all'incontro oggetto del procedimento fra Vialli e Nerone e non già i contenuti dei dialoghi. La difesa inoltre ha sottolineato come sia credibile la dichiarazione di Nerone che fornisce una giustificazione delle telefonate intercorse e comunque pur facendo dichiarazioni confessorie chiaramente autoaccusatorie escluda il coinvolgimento del sig. VALLI. 2) Insussistenza della violazione di cui all'art. 6, co. 1, C.G.S. per assenza di prove non avendo la Procura Federale raggiunto la prova di un effettivo comportamento illecito.

Udienza e richieste della parti

1. All'udienza la Procura, richiamando l'ampia attività di indagine svolta ed in particolare le dichiarazioni rese da Pitti, le dichiarazioni testimoniali della Sig.ra Barone, dipendente dell'agenzia BET di Sella ed i riscontri emergenti dall'attività di PG con particolare riguardo ai dati di contatto telefonici e

all'aumento delle scommesse sulla competizione Alfa-Beta chiedeva la condanna del calciatore Pitti a....., per la violazione di cui all'art. 7 comma I del Codice della Giustizia Sportiva.

La difesa di Pitti, si richiamava alla memoria difensiva depositata, insistendo preliminarmente nell'eccezione di nullità dell'atto di deferimento. Ribadiva poi l'insussistenza di riscontri probatori sufficienti a provare l'addebito mosso al proprio assistito per il quale vi era esclusivamente la prova, per espressa ammissione dello stesso, della conoscenza della combiné. Ciò avrebbe al più potuto condurre ad una contestazione per omessa denuncia che, tuttavia, non è stata elevata.

La difesa insisteva pertanto nella richiesta assolutoria del proprio assistito.

2. All'udienza la Procura, richiamando l'ampia attività di indagine svolta, chiedeva la condanna dell'Agente Guccio a....., per la violazione di cui all'art. 7 comma 7 del Codice della Giustizia Sportiva.

La difesa di Guccio richiamava la memoria difensiva depositata, insistendo nella richiesta assolutoria del proprio assistito.

3. All'udienza la Procura, richiamando l'ampia attività di indagine svolta, chiedeva la condanna del tesserato Marco VALLI per la violazioni contestate nell'atto di deferimento . La difesa di Guccio chiedeva l'audizione del proprio assistito e nelle conclusioni richiamava la memoria difensiva depositata, insistendo nella richiesta assolutoria del proprio assistito.

I motivi della decisione

1. Le censure di natura formale, formulate dalla difesa Pitti, circa la nullità dell'atto di deferimento non possono trovare accoglimento. Da un lato, la provenienza dell'atto è evincibile dal testo del medesimo atto che lo stesso inizia con "Il Procuratore Federale" e, in ogni caso, vi è firma in calce del Procuratore stesso di talché nessun dubbio può sussistere circa la sua provenienza. Per quanto attiene la mancanza di data si sottolinea, in ogni caso, come il vizio sia superato dalla notifica, nei termini di legge, del provvedimento all'interessato. Per quanto attiene le difese che attengono il merito dell'incolpazione le stesse, benché suggestive, sono ampiamente smentite dalle risultanze probatorie in atti. Difatti la Procura Federale ha ricostruito la vicenda in modo del tutto corretto. Per quanto attiene il tentativo

di combine la difesa asserisce che Pitti ne fosse solo a conoscenza senza, peraltro, avervi preso parte. Ciò è palesemente smentito dalle dichiarazioni, di contenuto confessorio, rese dallo stesso in sede di dichiarazioni all'Ufficio Indagine. Non coglie pertanto nel segno il tentativo di derubricare l'illecito ad omessa denuncia. A ulteriore riprova del tentativo del fatto che Pitti abbia contribuito ad alterare il risultato della competizione vi sono poi una serie di indizi di gravità e concordanza tale da ritenere provata con elevato grado di credibilità l'illecita condotta dello stesso. Difatti i ripetuti e frequentissimi contatti con Bianchi, dirigente della Società Alfa, nei giorni antecedenti la partita Alfa-Beta non possono trovare altra logica spiegazione se non quella di accordarsi sul risultato della competizione. Vi è poi l'incontro presso l'incontro al circolo Gimmy, cui stando alle dichiarazioni di Nerone, avrebbe preso parte anche Pitti. Proprio in occasione di tale incontro è stata effettuata la scommessa singola e vincente sul parziale-finale 1-X, alla luce degli accordi presi in tale sede sul risultato della competizione. Quanto all'argomentazione difensiva circa la mancata effettuazione di scommesse dirette da parte di Pitti la stessa appare di scarso rilievo atteso che non gli è stata mossa alcuna contestazione a circa la violazione del divieto di scommettere.

2. Le censure formulate dalla difesa nel solo merito dell'incolpazione, benché suggestive, sono smentite dalle risultanze probatorie in atti. La Procura Federale ha ricostruito la vicenda in modo corretto. In particolare, Guccio ha dichiarato di conoscere il Sig. Caio (noto allibratore in località Sella) e di averlo incontrato in diverse occasioni, sempre in compagnia del suo assistito, il Sig. Verdi. A prescindere dalla rilevanza della conoscenza ai fini della presente incolpazione, non è quindi possibile sostenere che l'attività di Guccio sia stata semplicemente quella di presentare due soggetti che, a quanto dallo stesso dichiarato, si erano già presentati.

Per quanto attiene l'assenza della prova nonché della "cognizione" che stessero per essere eseguiti (o che lo fossero già stati) atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, vi sono una serie di indizi di gravità e concordanza tale da ritenere provata con logica credibilità l'illecita condotta dello stesso Guccio. Difatti, risulta dalla relazione d'indagine che Guccio (e il cliente Verdi) abbiano partecipato all'incontro presso il circolo Gimmy di località Sella (da cui emerge

essere partita la combine), nonché che Caio abbia scommesso nella stessa località.

Quanto, infine, all'argomentazione difensiva circa la mancata ricomprensione dell'Agente di Calciatori nell'elenco dei soggetti di cui all'art. 1 bis commi 1 e 5 del Codice della Giustizia Sportiva, si rileva ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Regolamento Agenti Calciatori che "gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA".

Inoltre, per l'art. 25 dello stesso Regolamento, le indagini, il deferimento e l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli Agenti seguono -fatte salve le previsioni specifiche del Regolamento- le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC.

Pertanto ex art. 1 bis comma 1 Codice della Giustizia Sportiva, l'Agente di Calciatori è da considerarsi soggetto che svolge attività "rilevante per l'ordinamento federale".

5. Per quanto attiene la posizione di Marco VALLI questo tribunale ritiene preliminarmente, va ritenuta ammissibile la produzione dei tabulati del traffico telefonico (tabulati n. 50,51,52,53,54,55) nonché delle altre produzioni effettuate dalla procura e dai difensori sono dichiarate inutilizzabili. Sempre in via preliminare, si evidenzia come il deferimento non possa essere ritenuto nullo per le medesime ragioni già espresse nella presente sentenza per le altre posizioni. **I motivi della decisione** Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La vicenda trae origine dai fatti accaduti nel campionato di calcio 2013/2014 allorquando veniva segnalato un ragguardevole incremento delle scommesse sullo stesso risultato parziale-finale di alcune gare sospettate di essere state oggetto di condizionamento poiché tale incremento era apparso anomalo. In particolare l'anomalia era riscontrabile per la concentrazione su un particolare risultato, per la localizzazione delle scommesse in determinate aree geografiche del nord d'Italia e per il numero e l'entità delle puntate. A seguito delle indagini della procura emergeva che tali puntate vennero segnalate nella giornata del 2 febbraio 2014 e nella tarda sera dell'1 subito dopo un incontro tenutosi al circolo Gimmy di loc. sella, a cui avrebbero partecipato tesserati della squadra alfa e beta. Dall'esame del traffico

telefonico relativo alle utenze cellulari intestate alla quasi totalità dei calciatori di ALFA e BETA era stato possibile accertare che erano intercorse numerose telefonate tra i calciatori, nei giorni precedenti, sia il giorno stesso che immediatamente successivo alla gara. Che alcune delle persone che avevano intrattenuto tali contatti telefonici avevano effettuato numerose scommesse sulla gara in questione. Tra questi contatti telefonici la procura ha dimostrato che, anche a mezzo di sms, il sig. VIALLI ha effettuato o ricevuto un numerose chiamate da NERONE. La consulenza della difesa NERONE non sembra possa smentire tale fatto che è incontrovertibile. La difesa di Valli ha cercato di dimostrare che le comunicazioni tra i due giocatori amici riguardavano ragioni di amicizia ma tale assunto, è confermato solo dai due imputati e appare inverosimile ma bensì preordinato a fornire una giustificazione apparente concordata tra i due amici. L'impianto accusatorio della procura ha dimostrato con elementi chiari e precisi come NERONE abbia -anche per sua stessa ammissione confessoria-, concorso con gli altri odierni deferiti ad alterare nelle giornate del 1 e 2 febbraio la partita in questione e non è verosimile che lo stesso, proprio in ragione del rapporto di amicizia con VALLI, non lo abbia informato della *combine* volta ad alterare il risultato della partita. Valli inoltre è conosciuto per essere uno scommettitore abituale e proprio frequentatore nella citata agenzia BET ove gli altri deferiti si sono riuniti per commettere l'illecito. Non vi è prova della partecipazione di VALLI alla riunione ma tale circostanza non è sufficiente ad escludere la partecipazione di VALLI. Le telefonate infatti sono un elemento centrale per affermare la responsabilità di VALLI; sebbene le telefonate non indicano il contenuto delle stesse, a questo TRIBUNALE pare ragionevole ritenere che le stesse -sia per il numero che per la concentrazione proprio nelle medesime giornate in cui è stato commesso l'illecito- provino il coinvolgimento di VALLI nella condotta illecita. La partecipazione del giocatore all'illecito infatti era essenziale per ottenere l'alterazione del risultato. Sulle dichiarazioni di NERONE si può ritenere NERONE nelle dichiarazioni confessorie non abbia voluto accusare l'amico. La confessione di NERONE infatti appare mossa dalla evidente convenienza processuale- a fronte di elementi di prova già gravi nei suoi confronti- e non da una vera resipiscenza dello stesso. Per le ragioni sovra esposte il sig. VALLI dovrà essere condannato per la **violazione dell'art. 7 co. 7**, del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, per

avere violato il dovere di denuncia omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo prima della gara tra Alfa e Beta nonché **per la violazione dell'art. 6, co. 1, C.G.S.** per aver violato il divieto di effettuare scommesse, che abbiano oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC nella stagione 2013-2014. Anche se non vi è un legame tra VALLI e chi ha eseguito materialmente le scommesse è evidente che siamo di fronte ad un gruppo di persone che hanno concorso ciascuno con un ruolo preciso alla commissione dell'illecito. La stabilità e la continuità dei rapporti intercorsi tra le parti permette di affermare che il gruppo, anche se non si era ancora strutturato come stabile organizzazione, certamente aveva al suo interno una articolata ripartizione di compiti affidata a ciascun concorrente al fine anche di rendere difficili ed ostacolare le indagini.

PQM

1. Il Tribunale Federale ritiene Danilo Pitti responsabile dell'illecito di cui all'art. 7 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e, tenuto conto del comportamento collaborativo tenuto in sede di indagine, stante la sostanziale confessione dell'addebito, lo condanna alla squalifica per anni uno e mesi sei ed all'ammenda di Euro 25.000.
2. Il Tribunale Federale ritiene Guccio responsabile dell'illecito di cui all'art. 7 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Agenti Calciatori nonché degli artt. 19 e 7 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva, lo condanna alla sospensione della licenza per mesi sei nonché alla inibizione per mesi sette ed all'ammenda di Euro 30.000,00 (trentamila/00).
3. Il Tribunale Federale ritiene MARCO VALLI responsabile dell'illecito di cui all'art. 7 comma 7 nonché all'art. 6, co. 1, C.G.S. del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e, lo condanna alla squalifica per anni due e mesi 6 di qualifica e all'ammenda di Euro 35.000.

Il Presidente TFN

Sez Disciplinare

Publicato in Roma il 27 febbraio 2015

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 Roma- VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE-SEZIONE DISCIPLINARE

Comunicato Ufficiale n. xxx/TFN- Sezione Disciplinare
2014/2015

Il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. _____
Presidente, dagli avv.ti _____ Componenti, con l'assistenza di _____ Segretario si è
riunito il giorno 27.02.2015 ed ha assunto le seguenti decisioni:

1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. _____, RGNR _____ a carico
della Società Beta, avente sede legale in Roma, via Degli Irreperibili, n.o, in persona del
Presidente *pro tempore* ed a carico della Società Alfa, avente sede legale in Roma, via Dei
Truffatori, n. 4, in persona del Presidente *pro tempore*

2. Il deferimento.

Con provvedimento del 12.02.2015, il Procuratore Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale
Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1) la Società Alfa, in persona del Presidente *pro tempore*;

2) la Società Beta, in persona del Presidente *pro tempore*;

Entrambe le società sono state sottoposte a procedimento disciplinare per la violazione dell'art.
1bis co.1 del Codice di Giustizia Sportiva, per contrarietà della condotte tenute dai sig.ri
Bianchi (dirigente con potere di firma di Alfa), Verdi (tesserato Alfa), Nerone (tesserato
Alfa), Pitti (tesserato Beta) e Valli (tesserato Beta) ai principi di lealtà sportiva; dell'art.
1bis co.5 del Codice di Giustizia Sportiva, rilevata l'inosservanza delle norme del codice
di Giustizia Sportiva, nonché delle norme Statutarie, da parte dei sigg. ri Bianchi , Verdi,
Nerone , Pitti e Valli; nella loro qualità di tesserati delle sopraccitate società, del sig.
Guccio, agente di Calciatori, e, in particolare, agente del sig. Verdi (tesserato Alfa);
dell'art. 4 co.1. del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la
Società Alfa, rilevata la responsabilità del sig. Bianchi, dirigente con poteri di firma della
medesima, in ordine alle condotte allo stesso ascritte in relazione ai contestati episodi di

combine e scommesse sportive vietate inerenti l'incontro disputato tra le squadre Alfa e Beta; dell'art. 4 co.2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, rilevata la responsabilità del sig. Bianchi, dirigente con poteri di firma della società Alfa, e dei sigg.ri Verdi, Nerone, Pitti e Valli, nella loro qualità di tesserati delle sopracitate società, in relazione alle condotte agli stessi ascritte per i sopracitati illeciti; dell'art. 4 co.5 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità presunta, rilevata la responsabilità del Sig. Guccio, noto Agente dei calciatori, all'epoca dei fatti rappresentante del tesserato della Società Alfa Verdi, in relazione all'indebito vantaggio ottenuto dalle predette società, a seguito della *combine* relativa alla giocate effettuate in data 1 e 2 febbraio 2014 in loc. Sella dai sopracitati soggetti; dell'art. 7 commi 1, 2, 3 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'indebito vantaggio ottenuto dalle società ALFA e BETA, a seguito della *combine* relativa alla giocate effettuate in data 1 e 2 febbraio 2014 in loc. Sella dai sopracitati soggetti;

Le difese dei deferiti

Con memoria tempestivamente depositata, la società Beta ha eccepito la violazione delle disposizioni procedurali in merito alla comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza ed alla nullità del deferimento per violazione dell'art. 32 ter c. 4 C.g.s.. Inoltre, ha respinto gli addebiti mossi rilevando l'insussistenza delle condotte illecite contestate ai tesserati Pitti e Valli.

La società Alfa non ha proposto scritti difensivi nei termini fissati dal CGS. Non risulta, pertanto,

Udienza e richieste della parti

All'udienza del 27.02.2015 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni nei confronti della società Alfa _____ e della Società Beta _____; per la società Beta è comparso il legale rappresentante *pro tempore*, assistito dall'avv. _____; per la società Alfa è comparso il legale rappresentante *pro tempore*, assistito dall'avv. _____

I motivi della decisione

Preliminarmente, il Tribunale non può che ribadire le considerazioni generali espresse in occasione di procedimenti attinenti a vicende analoghe alla presente, rilevando ancora

una volta come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l'ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l'essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell'elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati: comportamenti che sono espressione di quel clima "omertoso" che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il "sottobosco" di vari pseudo appassionati e spesso – addirittura – di esponenti della malavita.

In questa prospettiva, si ritiene utile ribadire quanto già precisato dagli Organi della Giustizia sportiva in merito alla peculiare natura del presente procedimento (cfr. Comunicato Ufficiale 101/CDN 2011/2012). Parte delle difese dei deferiti, infatti, sollevano eccezioni e propongono istanze sulla base di un presupposto erroneo. Pretenderebbero di applicare al procedimento sportivo norme e principi propri dell'ordinamento penale. Nel processo, penale, fondato sul sistema accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario, nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o, prima ancora, dell'apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall'A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l'applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale.

Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt'altra natura e rilevanza.

Come più volte ribadito in recenti decisioni, lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell'incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.

Ciò chiarito, di seguito verrà esaminata la posizione della società Alfa, in ordine alla quale occorre esaminare la situazione di Bianchi, Verdi e Nerone, e della società Beta, in ordine alla quale occorre esaminare la situazione dei tesserati Pitti e Valli e dell'agente dei calciatori Guccio. Tutti i menzionati soggetti sono sottoposti a procedimento disciplinare per i molteplici comportamenti illeciti prospettati nell'atto di deferimento del 12.02.2015. In proposito, si ricorda che detto atto si fonda sulla documentazione

acquisita, ai sensi dell'art. 2 c.3 L. 401/1989 e dell' art. 116 c.p.p., nell'ambito del procedimento penale attualmente pendente presso la Procura della Repubblica di Milano che vede coinvolti numerosi soggetti in un sistema illegale che aveva ad oggetto il preordinato condizionamento delle partite all'illecito fine del conseguimento di un indebito risultato economico, anche mediante scommesse sui risultati degli incontri medesimi. In particolare, le indagini della procura federale si sono concentrate sui fatti connessi all'incontro tra le squadre Alfa e Beta, in relazione al quale è stato registrato un flusso anomalo di scommesse avvenuto nella serata del 01.02.2014 in località Seila a seguito di un incontro cui hanno partecipato i sopra menzionati tesserati.

SOCIETÀ ALFA

La parte non ha depositato nei termini previsti dal CGS alcuno scritto difensivo. In assenza di una ricostruzione alternativa delle condotte contestate al sig. Bianchi, dirigenti con potere di firma della società in questione, e dei tesserati Verdi e Nerone, deve trovare pieno accoglimento l'impianto accusatorio prospettato dalla Procura federale, peraltro suffragato dalla documentazione acquisita. Ne consegue che deve essere riconosciuta la responsabilità diretta ex art 4 c. 1 CGS della società Alfa per gli illeciti sportivi contestati al proprio dirigente, sig. Bianchi, e la responsabilità oggettiva ex art. 4 c. 2 CGS per le condotte assunte dai suoi tesserati Verdi e Nerone.

SOCIETÀ BETA

La posizione della società Beta, i cui legali hanno depositato tempestivamente scritti difensivi, deve essere esaminata con maggiore attenzione in relazione alle contestazioni mosse ai propri tesserati, oltre che all'agente dei calciatori Guccio.

PITTI

Con particolare riferimento a Pitti, dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Milano e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento è emerso che questi ha avuto intensi contatti telefonici nella giornata oggetto di indagine con due tesserati della società Alfa, come risulta dai tabulati acquisiti. Detto flusso telefonico anomalo appare, di per sé sufficiente, a ritenere fondata la tesi della Procura federale in merito agli illeciti contestati. Risulta, peraltro, comprovata la partecipazione a un incontro in data 1 febbraio 2014 con i tesserati della società Alfa Verdi (atleta) e Bianchi (dirigente) entrambi scommettitori abituali, e l'uno, il Verdi, già sanzionato per avere violato il divieto di scommesse, l'altro, il Bianchi in contatto da tempo per sua stessa ammissione con il sig Caio, noto

allibratore, e individuato come il soggetto che ha effettuato le prime e ingenti puntate sulla partita incriminata.

Inoltre, si considera corretta la ricostruzione della Procura Federale secondo cui, in sede di dichiarazione resa all'Ufficio Indagini, il sig. Pitti ha ammesso il tentativo di *combine*, non ritenendosi adeguata la tesi offerta dalla difesa in quanto smentita dalle precisazioni offerte dall'impiegata dell'agenzia Bet di Sella.

Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell'art. 7 c. 1 CGS. All'affermazione di responsabilità del sig. Pitti segue la responsabilità oggettiva ex art. 4 c.2 CGS della società di appartenenza Beta.

VALLI

Con riferimento al sig. Valli, dagli atti ufficiali e dalle risultanze del dibattimento è emerso in modo indubitabile che questi ha intrattenuto una fitta rete di scambi telefonici – anche tramite sms- con il tesserato della società Alfa Nerone. Tale abnorme flusso di comunicazioni risulta concentrato nell'imminenza della gara tra Alfa e Beta tenutasi il 02.02.2014 alla quale i due hanno preso parte come avversari. Sebbene nel procedimento penale attualmente pendente nei confronti di tali soggetti le difese abbiano eccepito che l'esame dei tabulati consente di comprendere solo che vi è stata connessione tra la rete di origine e quella di destinazione delle utenze telefoniche in esame, appare, comunque, chiaro che vi sia stata una notevole e concentrata uscita di messaggi da una parte e dall'altra, dato che testimonia un intenso "bisogno" di comunicazione nel ristretto arco temporale immediatamente precedente la partita in esame. Sul punto, peraltro, giova ricordare che, nel procedimento sportivo, la prova si considera raggiunta con il conseguimento di certezza inferiore rispetto a quello richiesto dal rito penale ordinario. In luogo del criterio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", infatti, è sufficiente un enerico grado di sicurezza "logica", superiore a quello meramente probabilistico (da ultimo, TNAS, Signori/FIGC del 15/9/2011; Amodio/FIGC del 6/12/2011; Spadavecchia/FIGC del 2/01/2012).. Tale livello di certezza deve ritenersi raggiunto nel caso in esame, anche in considerazione del fatto che Valli è risultato essere soggetto già noto alla Procura Federale come scommettitore. Detto fatto, contrariamente a quanto richiesto dalle difese, non può che essere valutato quale elemento utile a ritenere che le intense comunicazioni intercorse con Nerone a ridosso della gara che li ha visti contrapposti fossero dirette a stabilire le modalità di distorsione dell'esito della stessa al fine di conseguire un illecito arricchimento con le scommesse vietate.

Per le condotte di cui sopra, peranto, Valli viene ritenuto responsabile della violazione degli artt. 6 c. 1 e 7 c. 1 CGS. All'affermazione di responsabilità del sig. Valli segue la responsabilità oggettiva ex art. 4 c.2 CGS della società di appartenenza Beta.

DUCCIO

Da ultimo, occorre esaminare la posizione della società Beta in relazione alle condotte contestate all'agente dei calciatori Duccio. Questi, all'epoca dei fatti, aveva rapporti, stando alle risultanze istruttorie, con la sola società Alfa, in quanto legato da rapporti professionali con il tesserato di questa sig. Verdi. Non risultano, invece, provati legami con la società Beta.

Allo stesso modo, non risulta dimostrato che il risultato di parità conseguito nella partita in esame nel presente procedimento, abbia comportato un "vantaggio" alla società Beta, in relazione alla sua posizione nella classifica del campionato nazionale o ai fini dell'accesso a competizioni internazionali. Non si ritengono, pertanto, raggiunti gli elementi necessari a ritenere sussistente un'ipotesi di responsabilità presunta ex art. 4 c. 5 CGS.

SANZIONI

Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società si ritiene opportuno precisare preliminarmente che l'adozione, ad opera della società Beta, di un Codice Etico non può ritenersi elemento atto a mitigare le sanzioni ad essa comminate. Detto documento, infatti, si è rivelato di scarsa efficacia o ha avuto attuazione inadeguata dal momento che ben due tesserati hanno posto in essere condotte gravemente lesive delle norme del CGS, oltre che oggetto di procedimento penale ordinario.

Ciò premesso, si evidenzia che, in generale, in caso di responsabilità diretta o oggettiva per i comportamenti di chi le rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, CGS. In particolare, in caso di violazione dell'art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo): se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, si applicano le sanzioni di cui alle lettere h) (retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all'ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di

competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore) e l) (non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale) dell'art. 18, comma 1, CGS, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività; se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, si applicano le sanzioni di cui alle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente) h) (retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all'ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore), l) (non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale) e m) (non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni) dell'art. 18, comma 1, CGS. c) in caso di violazione dell'art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) CGS si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall'art. dell'art. 18, comma 1, CGS, in quanto l'introduzione del comma 8 (contenente la previsione della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore a euro 30.000,00) è avvenuta in un momento successivo a quello dei fatti contestati; in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'art. 1 CGS si applicano le sanzioni di cui alle lettere a) (ammonizione), b) (ammenda), c) (ammenda con diffida) e g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente) dell'art. 18, comma 1, CGS.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, infligge le seguenti sanzioni:

- Società Alfa _____
- Società Beta _____

Pubblicato in Roma il 27.02.2015

Il Segretario Federale

Il Presidente Federale